

DCLXXXVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>)	33317	BUSETTO	33308, 33310
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		GUIDI	33309, 33315
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906)	33267	SCHIRATTI	33313
PRESIDENTE	33267, 33275, 33308	CORTESE GUIDO	33313
DE MARZIO, <i>Relatore di minoranza</i>	33269	RAFFAELLI	33313
ALPINO, <i>Relatore di minoranza</i>	33273	GRANATI	33313
BERRY	33274, 33275, 33294, 33300	DEL GIUDICE	33313
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	33275, 33279, 33283, 33285	FAILLA	33314
33287, 33288, 33289, 33290, 33300, 33301		CORONA GIACOMO	33315
33306, 33307, 33309, 33310, 33315, 33317		CRUCIANI	33315
SCALIA	33275, 33305, 33313	Proposte di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>)	33317
SPONZIELLO	33287	Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	33318
COLASANTO	33288, 33300, 33301		
33304, 33305, 33312, 33314			
MARCHESI	33288, 33300		
LUCIFREDI	33289, 33306		
LACONI	33291, 33295		
BOZZI	33294, 33298, 33311		
33314, 33316			
BARDANZELLU	33298, 33299, 33300		
33301, 33304, 33310, 33312, 33315			
ROBERTI	33299, 33302, 33303		
33304, 33310, 33313, 33316, 33317			
LIMONI	33299, 33300, 33304, 33312		
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	33300		
33311, 33317			
BIAGGI FRANCAANTONIO	33301		
PREZIOSI OLINDO	33302		
NATOLI	33303, 33314		
BUCALOSSI	33304		
TOGNI GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i>	33305, 33309, 33310, 33315		
ROMITA	33305, 33307		
DELFINO	33306, 33311		
AUDISIO	33306		

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 14 settembre è stato concluso lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 4.

Ricordo che l'articolo 4 è stato dalla Commissione così formulato:

« Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'arti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

colo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2°) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3°) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1°) e 2°) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4°) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1°), 2°) e 3°); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione;

5°) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, e l'Ente Autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1°), 2°) e 3°) del presente articolo in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente n. 5°) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse;

6°) non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese. Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elet-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

trica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate. Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7°) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure immessa in rete, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8°) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775;

9°) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati ».

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Mi sia consentito di esprimere brevemente il parere della minoranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4.

L'emendamento Degli Occhi, sostitutivo dell'intero primo capoverso del n. 1°) e l'emendamento Roberti, parzialmente sostitutivo dello stesso capoverso, tendono a sostituire alla formula adottata dalla Commissione, secondo cui l'Ente deve restituire i beni non ritenuti, una dizione più precisa ed esatta, secondo cui l'ente deve restituire agli aventi diritto i beni eventualmente compresi nel patrimonio trasferito che siano estranei all'attività dell'ente stesso. Con ciò si toglie

ogni potere discrezionale all'ente per quanto riguarda la decisione circa la definizione dei beni da ritenere e di quelli da restituire.

Probabilmente il relatore per la maggioranza o chi per lui dirà a proposito di questi emendamenti che essi sono superflui, in quanto è chiaro che l'ente non può trattenere che i beni che siano afferenti alla sua attività. Ma io ritengo che sia dovere del legislatore formulare una legge chiara, inequivoca; e allora, delle due l'una: o si ritiene che certe richieste di precisazione nascondano il tentativo di inserire norme che siano contrarie alla finalità della legge, e io si dica chiaramente; o non si ritiene che esse celino questo intendimento, e allora secondo me bisogna accettarle, per avere una formulazione più precisa ed inequivoca.

Sono favorevole, altresì, all'emendamento Alpino sostitutivo del secondo periodo del primo capoverso del n. 1°) e agli emendamenti Bardanzellu e Roberti, entrambi intesi ad aggiungere, dopo il primo capoverso del n. 1°), un nuovo capoverso.

L'emendamento Alpino, che è il più completo, tende anzitutto a stabilire il termine di un mese per la decisione dell'ente circa la restituzione dei beni non attinenti all'attività dell'ente stesso. Inoltre esso riconosce un diritto di opzione ai privati in ordine all'accettazione dei beni che l'ente decidesse di restituire. Ritengo che l'emendamento sia da approvarsi innanzi tutto perché è necessario fissare un termine per la restituzione dei beni al fine di impedire che, per pigrizia o per lungaggini burocratiche, l'ente trattenga più del necessario i beni stessi; senza dire che, mancando un termine, potrebbero aversi una sollecita restituzione alle aziende che l'ente volesse favorire ed una tardiva restituzione a quelle altre aziende che l'ente volesse invece danneggiare.

Per quanto riguarda, poi, il diritto di opzione ai privati, mi pare che la norma relativa debba essere introdotta in quanto possono essere restituiti ai privati beni che, scissi dal complesso dell'azienda in cui erano inseriti, perdono ogni significato produttivo. In tal caso non è giusto obbligare i privati a riprendere questi beni.

Sono del pari favorevole all'emendamento Bardanzellu, sostitutivo del secondo capoverso del n. 1°), con il quale si propone che l'operato degli amministratori provvisori sia sottoposto al controllo del collegio sindacale eletto dagli azionisti delle imprese assoggettate al trasferimento. Infatti, se si vuole varare la nomina degli amministratori provvisori — no-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

mina alla quale io sono contrario, come dirò a proposito dell'emendamento Roberti che si riferisce a questo punto — il meno che si possa fare è stabilire che l'operato di questi amministratori sia sottoposto al controllo del collegio sindacale.

Sono anche favorevole all'altro emendamento Bardanzellu, parzialmente sostitutivo del secondo comma del n. 1°), che propone di fissare un termine per questi amministratori provvisori, giacché una provvisorietà senza termine in una materia così delicata è davvero strana; nonché all'emendamento Limoni, con il quale si precisa che gli amministratori provvisori delle aziende debbono essere scelti in base a criteri di competenza. Anche a questo proposito, forse, il relatore per la maggioranza obietterà che l'emendamento è superfluo, in quanto è implicita — a suo dire — la volontà del legislatore che gli amministratori delle società siano scelti in base a criteri di competenza. Potrei fare, però, un lungo elenco di dirigenti di enti economici pubblici o di società dipendenti da enti economici pubblici, i quali non avevano alcuna competenza specifica nel campo in cui quegli enti o quelle società svolgono la loro attività; e nessuno sapeva che fossero competenti prima che venissero nominati dirigenti. Allora, dati questi precedenti, mi pare necessario che la volontà del legislatore sia esplicita e non implicita.

Sono anche favorevole all'emendamento Alpino, inteso ad aggiungere al n. 2°), in fine, le parole: « anche insorgenti con le connesse attività e passività, per la parte afferente i rapporti ritenuti ». E mi sembra evidente la ragione per cui l'emendamento dovrebbe essere approvato.

E lo sono, del pari, all'altro emendamento Alpino che propone di aggiungere al n. 2°) il seguente capoverso: « Per tali imprese il trasferimento riguarderà la sola parte dei suddetti beni e rapporti non utilizzabili per altri processi produttivi che le imprese stesse continuino ad esplicare nei limiti e con le modalità previsti al n. 6°) del presente articolo », in quanto si tratta di una formula più chiara di quella accolta nel testo al nostro esame.

Ritengo, altresì, che debbano accogliersi: l'emendamento Bardanzellu, aggiuntivo al n. 3°), relativo all'inventario dei beni; l'emendamento Trombetta parzialmente sostitutivo del primo capoverso del n. 4°); e l'emendamento aggiuntivo Limoni al secondo capoverso del n. 4°), che ribadisce, per la nomina degli amministratori straordinari, il riferimento ai criteri di competenza.

Come è da accogliere l'emendamento Biaggi Francantonio sostitutivo del terzo capoverso del n. 4°), che concerne il non trasferimento all'ente del settore elettrico delle ferrovie dello Stato. Mi sembra che la ragione sia ovvia. La legge ha stabilito criteri generali e in base ad essi ha definito le aziende che devono essere trasferite e le aziende che non debbono esserlo; per cui se le ferrovie dello Stato rientrano fra le aziende che devono essere trasferite, siano trasferite, se non sono comprensibili fra le aziende che non devono essere trasferite, non devono essere trasferite. Non vedo la ragione di una eccezione a questo principio per le ferrovie dello Stato. Per le ferrovie dello Stato ci troviamo di fronte ad una tipica azienda autoconsumatrice, senza dire che le ferrovie dello Stato producono meno di quanto loro occorra. In questo caso, se non si vuole contraddire al principio fissato, secondo cui le aziende autoconsumatrici non devono essere trasferite, deve essere approvato questo emendamento alla stessa stregua degli emendamenti Colasanto e Bardanzellu, soppressivi del terzo capoverso del n. 4°).

Subordinatamente al non accoglimento dell'emendamento Biaggi Francantonio di cui sopra, sono favorevole all'emendamento aggiuntivo Marchesi che propone di aggiungere le parole: « a favore della quale saranno mantenuti i prezzi e le modalità di forniture in atto al 31 dicembre 1961 nei limiti della quantità di energia consumata nel 1961 ». Ciò mi sembra equo.

Sono favorevole agli emendamenti Roberti e Alpino, soppressivi del n. 5°), il quale riguarda le aziende municipalizzate e le aziende elettriche dipendenti dagli enti locali.

Anche qui vale il discorso fatto per le ferrovie dello Stato. Non si capisce per quale ragione bisogna stabilire una eccezione per le aziende municipalizzate, senza dire che ci è stato detto che uno dei vantaggi che si avrebbe in seguito alla costituzione dell'ente sarebbe quello della unitarietà aziendale, che darebbe la possibilità di un più efficace coordinamento in sede tecnica ed in sede economica. Questo è indubbiamente vero, anche se è altrettanto vero che questa unitarietà aziendale si paga a caro prezzo perché si va a sovvertire certi valori e a creare le premesse di sovvertimenti aziendali. Orbene, non si capisce per quale ragione non si voglia includere nell'ente anche l'attività delle aziende municipalizzate la cui produzione mi pare rappresenti il 7 per cento di quella totale, mentre, per quanto riguarda l'ente, la cifra percentuale è ancora

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

maggiore; senza dire che molte aziende municipalizzate operano in grandi centri urbani, con costi di produzione non notevoli e quindi l'ente avrebbe anche un vantaggio di carattere economico dalla inclusione di queste aziende.

Non ci si è fermati di fronte a certi disposti costituzionali per quanto riguarda questa legge, la quale priva i produttori elettrici dei diritti di cui godono gli altri cittadini di produrre, e ci si vuol fermare di fronte all'autonomia degli enti locali, che, poi, non viene affatto lesa se questo servizio pubblico invece di essere esercito dalle aziende municipalizzate viene affidato all'ente.

Teniamo poi conto di un altro elemento: per quale ragione sono state costituite le aziende municipalizzate? Si è detto che le aziende municipalizzate dovevano essere costituite per far sì che un servizio pubblico non venisse esercito da privati, mossi dalla legge del lucro, ma venisse, invece, esercito dall'ente stesso o da una azienda espressione dell'ente stesso. Questa preoccupazione non vi può essere più quando non agiscono più i privati, ma l'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Sono anche favorevole all'emendamento subordinato Roberti al n. 5°), con il quale si dispone che l'ente entro due mesi sia tenuto a decidere in ordine alle richieste di concessione che venissero avanzate dagli enti locali. Anche questo mi sembra giusto, giacché anzitutto appare piuttosto strano che si siano voluti concedere due anni di tempo agli enti locali per poter avanzare la richiesta di concessione; in secondo luogo è evidente che, una volta fatta questa richiesta, l'ente debba decidere in merito in un tempo abbastanza breve perché non vengano a determinarsi situazioni equivocate.

Per le ragioni che ho illustrato dianzi, e cioè perché sono favorevole alla soppressione del n. 5°), sono contrario agli emendamenti al n. 5°) presentati dagli onorevoli Natoli, Limoni, Colasanto, Maria Cocco e Bardanzellu.

Subordinatamente alla richiesta di soppressione cui ora facevo cenno, sono invece favorevole all'emendamento Bucalossi, inteso a porre un limite alla concessione dell'esercizio di attività elettriche a favore degli enti locali; mentre sono contrario all'emendamento Romita, aggiuntivo, al n. 5°), di un nuovo capoverso, in quanto si vorrebbe con esso introdurre un criterio piuttosto strano in questo provvedimento di legge. L'onorevole Romita reputa infatti che bisognerebbe dare agli enti locali la possibilità di produrre energia elettrica quando l'utile che ad essi deriverebbe

venga utilizzato per finanziare certe opere di pubblica utilità. Si verrebbe — ho detto — ad introdurre un principio nuovo, perché le attività degli enti locali sono state sempre considerate in funzione della necessità di esercitare un servizio pubblico e non già in funzione di lucro. Il lucro è assente e deve rimanere assente da gestioni di questo tipo; mi sembra pertanto sia un criterio, un principio innovatore senz'altro da respingere.

Sono favorevole al primo emendamento Scalia, diretto ad escludere dalla disciplina di cui al n. 5°) l'Ente siciliano di elettricità, mentre sono contrario invece al secondo emendamento Scalia al n. 5°) che vorrebbe fare dell'Ente siciliano di elettricità un organo decentrato dell'« Enel ». Richiamandomi a quanto ho già avuto occasione di osservare intorno ai rapporti tra Stato e regione, debbo anche qui ribadire che non ritengo si debbano considerare le aziende che agiscono in campo locale quali organi decentrati dell'« Enel ». Così facendo, noi andremmo incontro a due gravissimi inconvenienti: avremmo, cioè, una situazione di clientelismo e di favoritismo presso l'ente nazionale in Roma ed un'altrettale situazione di clientelismo e di favoritismo presso queste delegazioni regionali dell'ente stesso che si vorrebbero costituire.

Sono contrario all'emendamento Pellegrino, oltre che per ragioni di ordine sostanziale, anche per ragioni di ordine formale, giacché mi sembra che con una legge ordinaria non si possa modificare una legge costituzionale quali sono gli statuti delle regioni a statuto speciale. Come sono contrario agli emendamenti Failla e Marengi, tendenti ad aggiungere, in fine al n. 5°), un nuovo capoverso.

Relativamente al n. 6°), ritengo debba essere accettato il primo emendamento Roberti, che, pur essendo di pura forma, introduce degli elementi di precisione degni di considerazione; mentre sono contrario all'emendamento Busetto inteso a sostituire, al primo periodo, la parola: « termoelettrica », cioè ad esonerare solamente gli autoproduttori di energia termoelettrica.

In tema di autoproduttori, relativamente al quale vi è un gruppo di emendamenti, desidero osservare che, una volta accettato il criterio che sia conveniente non trasferire gli impianti di produzione destinati a produrre energia per il fabbisogno interno aziendale, gli orientamenti relativi bisognerebbe attuarli senza criteri eccessivamente restrittivi. Pertanto, sono favorevole a tutti gli emendamenti che tendono ad introdurre criteri più larghi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

e sono contrario, invece, a tutti quegli emendamenti che tendono ad aggravare i criteri già restrittivi accolti nel testo della Commissione.

Sono favorevole agli emendamenti che propongono di allungare il periodo entro il quale dev'essere calcolato il rapporto medio fra produzione e consumo. Sono favorevole agli emendamenti che tendono ad abbassare la cifra percentuale del rapporto fra consumo e produzione; favorevole, del pari, all'emendamento della Commissione che vuole mettere i nuovi impianti in condizioni uguali a quelle dei vecchi impianti.

FAILLA. Non si tratta di un emendamento della maggioranza della Commissione, ma di un gruppo della maggioranza della Commissione.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. È un emendamento proposto da alcuni deputati che fanno parte della maggioranza della Commissione. È chiamato emendamento della Commissione ed io sono favorevole ad esso.

Anche per l'altra questione che riguarda le piccole aziende elettrocommerciali di cui al n. 7°), mi permetto esprimere un parere di carattere generale. Anche qui, mi sembra che sia un sano criterio quello in base al quale si lascia la possibilità a questi piccoli produttori, la cui produzione riguarda situazioni marginali, di operare liberamente e non essere inseriti nell'ente. Sono, pertanto, favorevole agli emendamenti che tendono ad aumentare le quote prescritte dalla legge per non cadere nella norma di carattere generale che prescrive il trasferimento all'« Enel », ed in particolare all'emendamento Limoni che propone l'aumento del limite di chilowattore da 15 a 20 milioni, e agli emendamenti Roberti che elevano il limite a 25 milioni di chilowattore. Sono naturalmente contrario agli emendamenti che propongono invece di abbassare tale limite.

Sono contrario all'emendamento Colasanto aggiuntivo di un numero 7-bis) e favorevole a quello aggiuntivo Bardanzellu al n. 8°) e all'emendamento Bozzi inteso a sostituire, al n. 9°), la dizione: « decreti aventi valore di legge ordinaria », con l'altro: « decreti del ministro dell'industria e del commercio ». Sono favorevole a quest'ultimo emendamento perché, trattandosi di atti tipicamente amministrativi, in ordine ai trasferimenti, devono essere attuati con decreti del ministro.

Sono, inoltre, favorevole all'emendamento Degli Occhi sostitutivo dell'intero n. 9°).

Sono favorevole agli emendamenti Bozzi e Roberti riguardanti, rispettivamente, la

data di entrata in vigore della legge e la distribuzione dei dividendi per l'esercizio 1962.

Sono anche favorevole all'emendamento Roberti che propone di sostituire la parola « imprese » con le parole « impianti di produzione ». L'onorevole Roberti ha fatto presente che probabilmente nel testo della Commissione viene usata la parola « imprese » perché si fa confusione fra l'azienda (che è un complesso di beni materiali) e l'impresa, che è caratterizzata invece dalla presenza di fattori personali. Ora, i beni materiali inerenti all'azienda possono essere separati dall'imprenditore, pur continuando ad esistere nella loro oggettività funzionale. Non è possibile invece separare determinate imprese da determinati imprenditori. Una data impresa non esiste più se non esistono quegli imprenditori.

L'onorevole Roberti, nel mettere in evidenza le conseguenze paradossali cui si arriverebbe adottando la dizione della Commissione, ha detto che se si vogliono trasferire le imprese bisognerebbe trasferire all'ente anche gli imprenditori. A sostegno della sua tesi l'onorevole Roberti ha citato la legge inglese sulla nazionalizzazione, qui richiamata spesso come modello ma che in questo caso sembra abbia perduto ogni autorità. Ma voglio supporre per un momento che il ragionamento giuridico dell'onorevole Roberti non sia valido. Ebbene, bisognerebbe ugualmente accettare il suo emendamento perché da esso derivano procedure più semplici in materia di trasferimento e di restituzione di beni. In base al testo della Commissione per ogni azienda deve essere nominato un amministratore provvisorio il quale dovrà decidere in ordine ai beni da ritenere e in ordine alla restituzione dei beni da restituire. Ma non si dice quando debba avvenire la restituzione, né si sa quanto deve durare in carica l'amministratore provvisorio. Tutto questo è di grave pregiudizio per l'esercizio delle attività non elettriche già svolte dalle imprese e anche per l'attuazione dei piani di trasformazione. In base all'emendamento Roberti ogni impresa conserva il proprio amministratore, il quale avrà l'incarico del trasferimento dei beni all'ente. Il sistema proposto dall'onorevole Roberti è molto più semplice di quello della Commissione. Tutti lo comprendono facilmente. Se ci si ostinasse pertanto a respingere questo emendamento, bisognerebbe dire che i motivi per cui si resta ancorati alla formulazione della Commissione non sono di carattere giuridico ma di carattere pratico, in quanto quella formula dà la possibilità di sce-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

gliere un centinaio di persone con l'incarico di amministratore provvisorio dell'ente, persone che diventerebbero competenti il giorno in cui ottenessero tale nomina. Ritengo che, nell'interesse di tutti, debbano essere eliminati possibili equivoci o sospetti.

Mi dichiaro inoltre favorevole all'emendamento della maggioranza della Commissione circa la data del trasferimento, che si chiede venga indicata dalle leggi delegate e non dovrebbe essere comunque anteriore al 1° gennaio 1963. In questo modo non si creano situazioni odiose di retroattività e si rimuove quell'incertezza riguardo alla data che il testo originario non aveva dissipato. Tale testo, infatti, sembrava indicare all'articolo 1, come data del trasferimento, quella del decreto; per le clausole finanziarie si assumeva il termine del 1° gennaio 1962; stando all'articolo 12, invece, sembrava che tale data dovesse essere quella dell'entrata in vigore di questa legge.

L'emendamento della maggioranza della Commissione rimuove ogni incertezza e, pertanto, incontra anche il nostro consenso.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Non mi addentrerò nell'espressione di un parere su ciascun emendamento, in quanto dovrei sostanzialmente ripetere quanto ha detto il collega De Marzio, in coerenza con le critiche che noi tutti abbiamo formulato. Vorrei piuttosto soffermarmi brevemente sulle varie categorie di emendamenti, classificandoli a seconda della loro natura e delle loro finalità.

Gli emendamenti all'articolo 4 possono essere classificati in quattro gruppi principali. Un primo gruppo comprende gli emendamenti che tendono a regolare la questione dei passaggi dei beni e della loro restituzione, a stabilire determinati criteri, a precisare i termini, ad evitare incertezze e atti di discrezionalità. Una seconda categoria riguarda le esclusioni (degli enti locali, degli enti pubblici, degli autoproduttori, dei piccoli produttori e così via). Vi è poi un terzo gruppo di emendamenti che riguarda gli amministratori provvisori e un quarto relativo alle modalità del trasferimento che, a nostro avviso, dovrebbe avvenire con decreto amministrativo e non con decreto avente forza di legge ordinaria.

Circa il trasferimento e la restituzione dei beni, riteniamo siano da approvare tutti gli emendamenti che tendono a chiarire il senso

della legge, a renderne più automatica e regolare l'applicazione, ad evitare incertezze e discrezionalità nell'attuazione del provvedimento: ciò nell'interesse non di un gruppo ma del buon esito della nazionalizzazione, che noi combattiamo, ma che, se deve essere proprio fatta, conviene sia fatta nel migliore modo possibile.

Considero indispensabile chiarire e precisare meglio la legge perché non siano ulteriormente acuiti i conflitti, sia pur legittimi, di interessi e di competenze che con l'applicazione del provvedimento si determineranno. L'emendamento Bozzi sostitutivo del n. 1°) si prefigge appunto tale scopo e tende a regolamentare l'inclusione delle passività e attività inerenti comunque a quel determinato esercizio che viene trasferito, a regolamentare l'integralità del trapasso, a stabilire le modalità della restituzione dei beni. Tale restituzione è stata concepita dagli estensori del testo della Commissione come un interesse delle società espropriate: si tratta di una limitazione alla facoltà di trasferimento dei beni stabilita dalla legge. Allora bisogna lasciare queste società arbitre di giudicare sulla convenienza, la quale non può essere stabilita d'imperio nell'atto amministrativo. Per questa opzione occorre stabilire un certo termine entro il quale questa facoltà possa essere effettivamente esercitata. Tutti gli emendamenti che tendono a chiarire questa materia, a stabilire un automatismo ed una precisazione nella scelta dei beni, a stabilire il libero esercizio di volontà e di scelta da parte dell'azienda, a sollecitare al massimo tutte le procedure, dovrebbero essere approvati.

La seconda categoria degli emendamenti è quella delle esclusioni. Vi sono esclusioni che hanno un carattere economico e sono quelle degli autoproduttori. Per essi si stabilisce questo particolare trattamento in quanto l'esercizio della produzione elettrica è stato intrapreso in base ad un preciso calcolo economico; esso rientra in un principio di coordinamento, di convenienza economica, di definizione di una attività di impresa, la quale merita rispetto anche dal punto di vista generale poiché opera sul piano della convenienza, della produttività. Tutti gli emendamenti — sia del nostro sia di altri settori politici — che tendono a dare la massima franchigia in questo campo, ad adottare criteri di larghezza, di liberalità, sono da approvare.

Sotto questo particolare riflesso raccomandando all'attenzione del Governo — come ha già fatto l'onorevole De Marzio — la posizione delle ferrovie dello Stato. Non vedo perché

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

ad esse non si debba usare lo stesso trattamento degli autoproduttori privati. Direi che si tratta del maggiore degli autoproduttori: può presentare inevitabili squilibri, come ve ne sono in ogni impostazione tecnica ed economica, può avere delle eccedenze, ma è certo un autoproduttore che è mosso dall'interesse pubblico non soltanto sotto il profilo della convenienza economica ma anche sotto l'aspetto dell'indipendenza e dell'autosufficienza. Noi siamo perciò favorevoli agli emendamenti che tendono a riconoscere la posizione (di interesse pubblico, indubbiamente) di autoproduttore alle ferrovie dello Stato.

Viceversa siamo contrari agli emendamenti eccessivamente estensivi, cioè a quelle esclusioni non più economiche ma di carattere politico: mi riferisco alle municipalizzate, all'Ente siciliano di elettricità e ai vari enti la cui esclusione è un controsenso. Fino a che si escludono gli autoproduttori, vi è una giustificazione economica. Ma se la nazionalizzazione si fa, deve avere un carattere di unitarietà, di coerenza, di concretezza. Salvo quando si tratti di piccole aziende dispersive (ma anche qui senza esagerare), le quali effettivamente disperderebbero l'attività dell'ente che ha bisogno di concentrarsi e di raggiungere gradualmente il maggior numero di zone, ritengo che gli emendamenti troppo estensivi siano da respingere.

Vorrei però chiedere al relatore per la maggioranza se l'emendamento della Commissione che propone una disposizione aggiuntiva da inserire fra il secondo e il terzo periodo del n. 6°), ed è inteso a stabilire una esclusione del trasferimento, risponda o meno ad un caso concreto. E nostro preciso dovere non varare norme elaborate su misura per singoli casi specifici, per favorire Tizio o Caio. O si accetta, per quanto riguarda gli autoproduttori, il nostro emendamento che si proietta nel passato, nel presente e nel futuro, e allora si ha un criterio coerente; ma simili emendamenti transattivi per aziende dell'ultimo momento mi pare che non rispondano a criteri di obiettività.

Ripeto, per quanto riguarda le esclusioni chiediamo la massima chiarezza e coerenza per una parità di trattamento di tutti gli autoproduttori e, nel contempo, siamo contrari ad ogni estensione di quelle esclusioni di carattere politico, non strettamente economico, particolarmente per quanto riguarda le aziende elettrocommerciali, come ad esempio le municipalizzate, gli enti regionali, gli enti locali di qualsiasi genere.

Penultimo gruppo di emendamenti è quello relativo alle cautele per gli amministratori provvisori.

So benissimo che le norme inserite nel testo, le quali richiedono competenza, indipendenza e così via, lasciano il tempo che trovano rivestendo un carattere formale. È difficile d'altra parte che non sia così, specialmente quando è in gioco anche l'elemento personale. Comunque è importante stabilire almeno come guida, come direttiva e remora ad eventuali favoritismi o a decisioni non obiettive, criteri direttivi di convenienza che abbiano anche un riflesso morale.

Infine, vi è l'ultimo gruppo di emendamenti che riguardano la forma e lo strumento dei trasferimenti. L'emendamento Bozzi, sostitutivo del n. 9°) stabilisce che il trapasso debba avvenire attraverso la forma del decreto amministrativo e non del decreto avente forza di legge ordinaria. E questo non soltanto per quanto ha giustamente detto l'onorevole De Marzio, cioè per la natura amministrativa della materia, ma anche per evitare inconvenienti pratici in prosieguo di tempo.

Si è già rilevato, come ha ricordato l'onorevole Bozzi, che in altre materie (ci riferiamo alla riforma fondiaria) la presenza di decreti aventi forza di legge ordinaria ha arrecato inconvenienti non soltanto agli interessati privati, ma alla stessa pubblica amministrazione, allo stesso Stato. Pertanto, ricorrendo alla forma del decreto amministrativo, lasciamo anche aperta la strada ad eventuali impugnative, ad eventuali discussioni, a correzioni che possono intervenire non soltanto nell'interesse dell'espropriato, ma dell'ente medesimo, al fine di raggiungere il massimo contemperamento degli interessi in gioco.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

BERRY. Nell'inoltrarci in questa congerie veramente considerevole di emendamenti (sono 110: credo che sia un *record*), tengo ad assicurare il signor Presidente che esporrò l'avviso della maggioranza della Commissione con sobrietà di linguaggio, che spero non sia disgiunta dalla chiarezza necessaria per fare in modo che il futuro interprete sia agevolato nella ricostruzione della volontà del legislatore.

Credo che, in questa circostanza, data anche l'entità numerica degli emendamenti, sia opportuno che ci si esprima prima sugli emendamenti che la maggioranza della Commissione intende accogliere, in modo che risulti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

chiaro possibilmente già all'inizio l'orientamento.

Sostituendo temporaneamente il relatore De' Cocci — che è felicemente rientrato dopo la sua breve indisposizione — ritengo di poter esprimere avviso favorevole sul seguente emendamento Roberti: « L'ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro un mese dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2 », salvo e condizionatamente ad una modifica del termine in esso previsto.

Ritengo infatti che il termine di un mese sia troppo breve: io proporrei di elevarlo a 180 giorni perché è presumibile che in fase di attuazione si possano incontrare delle difficoltà. Proporrei inoltre che il termine stesso decorra dall'esecuzione del trasferimento. La norma suonerebbe pertanto così: « L'ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla data di esecuzione del trasferimento ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Formalmente presenterò io l'emendamento.

BERRY. Esprimo parere favorevole all'emendamento Cocco Maria concernente l'Ente autonomo del Flumendosa, nonché sull'emendamento subordinato Marenghi e Lucifredi al n. 5°), integrato dall'emendamento Sarti. L'emendamento sostitutivo Soliano al n. 6°) risulta assorbito dall'emendamento Sarti. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Scalia al primo periodo del n. 7°), inteso a sostituire le parole: « oppure immesso », con le parole: « e immesso ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'impressione che, sostituendo alla parola « oppure » l'altra « e », escludiamo soltanto i produttori, prendendo invece in considerazione coloro che svolgono contemporaneamente la funzione di produzione e distribuzione. Propongo allora la seguente dizione: « che abbiano prodotto o prodotto e immesso in rete ».

FAILLA. In tal caso, penso che sia migliore la formula dell'emendamento Raffaelli.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche in quell'emendamento si parla solo dei produttori.

PRESIDENTE. Poiché il fine è quello di escludere i produttori e i produttori e distributori contemporaneamente, mi pare più esatta la formulazione del ministro Colombo.

SCALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA. Quando ho proposto l'emendamento, mi sono domandato se, volendo raggiungere lo scopo di cui ha testè parlato

l'onorevole ministro, non si pervenisse invece, col testo della Commissione, ad un risultato opposto. Per elencare distintamente le due categorie, il mio emendamento andrebbe così modificato: « che abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito ».

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione?

BERRY. La Commissione è d'accordo. È ovviamente favorevole il parere sugli emendamenti che a nome della stessa Commissione sono stati proposti.

BUSETTO. Non si sa chi siano i deputati presentatori di questi emendamenti, che neppure sono stati svolti. La Commissione non è stata mai riunita per prenderne cognizione.

PRESIDENTE. Si riunisce il Comitato dei nove (non la Commissione): ed è riunito anche in aula durante la discussione. Siede al banco della Commissione.

BERRY. La maggioranza della Commissione esprime avviso contrario all'emendamento Bozzi, che tende a fare in modo che sia esclusa dalla possibilità di trasferimento all'« Enel » la sede sociale delle imprese assoggettate a trasferimento. È da tener presente a questo riguardo, come avrò occasione di ribadire anche in seguito, che il testo del disegno di legge, così come quello elaborato dalla Commissione dei 45, adotta la nozione di impresa nella sua interezza, con lo stesso significato, cioè, con cui il termine è usato nella Carta costituzionale. Ne consegue che non può consentirsi che sia accentuata dal trasferimento all'ente nazionale la sede sociale delle imprese. È da tenere presente inoltre che l'impossibilità di trasferire la sede sociale potrebbe porre in grave difficoltà l'ente nazionale per quanto riguarda la continuità della gestione delle imprese assoggettate a trasferimento.

Lo stesso emendamento contiene ancora delle proposte di precisazione che si può ritenere attengano soltanto alle modalità del distacco dei beni non organizzati per la produzione di energia elettrica; si tratta però di norme che devono formare oggetto di legge delegata e che, quindi, non possono essere inserite nella legge di delegazione.

Esprimo avviso contrario all'emendamento Degli Occhi al n. 2°), inteso a disporre il trasferimento all'« Enel » soltanto per quelle imprese che esercitano in via esclusiva e non anche in via principale l'attività elettrica.

D'altra parte è stato obiettato nel corso di questa discussione che le imprese che svol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

gono in via principale l'attività elettrica sono facilmente determinabili. A questo riguardo vorrei richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che la legge 4 marzo 1958, n. 191, legge che disciplina la formazione dei bilanci delle società elettriche, che diverse volte abbiamo avuto occasione di richiamare nel corso di questa discussione, nell'articolo 6 prevede appunto la esclusione dall'applicazione delle suddette norme per le società, aziende ed enti che abbiano per oggetto la produzione di energia elettrica per consumo proprio, di enti consorziati o consociati con carattere di prevalenza. In conseguenza di ciò abbiamo ormai univoca interpretazione delle norme relative alle società elettriche che svolgono attività della produzione e della distribuzione della energia elettrica con carattere principale. Cadono, perciò, le ragioni addotte a giustificazione dell'emendamento.

Esprimo avviso contrario anche all'emendamento Bardanzellu al n. 1°), primo capoverso, inteso a stabilire che: « Delle imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno trasferiti all'Ente nazionale l'intero patrimonio e gli inerenti rapporti giuridici ». Ritengo infatti che l'emendamento non sia conforme al dettato costituzionale. In base all'articolo 43 della Costituzione vi è la possibilità di espropriare, di trasferire soltanto le imprese. Recita l'articolo 43: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese... ». Pertanto non sembra, alla maggioranza della Commissione, che sia conforme alla Costituzione la espropriazione dei patrimoni e non dell'intera impresa.

Così pure esprimo l'avviso contrario della Commissione al primo emendamento Alpino al primo capoverso del n. 1°). Ritengo infatti che il concetto ispiratore dell'emendamento sia stato già accolto nel testo e credo che successive presunte precisazioni potrebbero creare degli equivoci.

Esprimo del pari avviso contrario all'altro emendamento Alpino al n. 1°), primo capoverso, sostitutivo del secondo periodo che tende ad introdurre la possibilità dell'opzione: il collega Alpino propone che entro un mese dal trasferimento siano restituiti i beni per i quali gli aventi diritto abbiano optato per la restituzione. Il termine di un mese sembra insufficiente perché l'ente possa

separare i beni organizzati per la produzione dell'energia elettrica da quelli che viceversa non sono organizzati a tale scopo, restituendo quindi questi ultimi, secondo il giudizio della pubblica amministrazione, agli eventi diritto.

Quanto alle altre disposizioni contenute nello stesso emendamento, ritengo si tratti di norme relative alle modalità del trasferimento e che, pertanto, dovranno essere inserite nelle leggi delegate e non nella legge di delegazione come proposto.

Esprimo pure avviso contrario all'emendamento Roberti relativo alla « restituzione agli aventi diritto dei beni che non abbiano attinenza con l'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 ». Il disegno di legge attribuisce alla pubblica amministrazione il diritto di fissare l'attinenza dei beni all'esercizio delle attività riguardanti l'energia elettrica; con l'emendamento si tende a stabilire una situazione di incertezza per quanto riguarda i beni da restituire: è questa la ragione per cui la Commissione è contraria.

Per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento Bardanzellu, anch'esso sostitutivo del primo capoverso al n. 1°).

L'emendamento Bardanzellu, inteso ad aggiungere, al n. 1°), primo capoverso, le parole: « ivi compresi gli impianti di produzione, trasporto, trasformazione dell'energia elettrica destinati a soddisfare fabbisogni inerenti le attività cui i beni non ritenuti si riferiscono », si riferisce alla questione che è stata definita convezionalmente « degli autoproduttori e autoconsumatori ». Ora, poiché questa doppia disciplina degli autoproduttori, che sono poi autoconsumatori, in questo numero e nel successivo n. 6°) può creare situazioni di grave equivoco per l'interprete, esprimo avviso contrario all'emendamento.

Esprimo pure avviso contrario all'emendamento Bardanzellu inteso ad aggiungere al n. 1°), dopo il primo capoverso, il seguente: « Saranno altresì previste le modalità per l'alienazione sul libero mercato oppure il trasferimento ad enti pubblici od a società a prevalente partecipazione statale — secondo il criterio del massimo realizzo per l'ente — dei beni non ritenuti, che non siano richiesti dagli aventi diritto ». Con questo emendamento viene di nuovo proposto il criterio dell'opzione che la Commissione non ritiene di potere accettare. In definitiva, ritengo che questo emendamento sia veramente la dimostrazione della incostituzionalità degli emendamenti precedenti riguardanti la facoltà del privato di non farsi restituire i beni che non siano

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

attinenti all'esercizio dell'impresa elettrica. Infatti, si vuol fare obbligo all'ente di disfarsi immediatamente di tali beni.

Ho già espresso parere favorevole all'emendamento Roberti per quanto riguarda la data del trasferimento. Comunque, il Governo ha fatto presente di riservarsi di presentare un emendamento in proposito.

Esprimo parere contrario all'emendamento Bardanzellu al secondo capoverso del n. 1° dell'articolo 4, relativo all'amministratore provvisorio e al « collegio sindacale eletto dagli azionisti di tali imprese ».

Non sembra che si possa così limitare i poteri dell'amministratore provvisorio. D'altra parte, si tratta di norme di applicazione che pongono problemi che indubbiamente saranno risolti in sede di legge delegata; e non è perciò opportuno appesantire ulteriormente la legge in esame, che — va ricordato — è una legge di delegazione.

L'onorevole Bardanzellu ha proposto un secondo emendamento al secondo capoverso del n. 1° dell'articolo 4, inteso a sostituire le parole: « nominato dall'ente nazionale e fino a quando l'ente nazionale stesso non disponga diversamente », con le altre: « nominato dall'ente nazionale, per un periodo massimo di 360 giorni ».

Qui valgono le osservazioni che ho già avuto l'onore di sottoporre alla Camera. In questa circostanza può darsi che il termine di 360 giorni sia eccessivo, come può darsi che non sia sufficiente, a seconda dell'entità delle imprese soggette a trasferimento.

In conseguenza di ciò, la determinazione del periodo nel corso del quale l'amministratore straordinario resterà in carica è opportuno che sia lasciata alla discrezione del Comitato dei ministri e del ministro vigilante.

BARDANZELLU. Si va all'infinito.

BERRY. Il controllo del Parlamento non verrà certo meno in questa circostanza. Evidentemente, il Parlamento non si spoglia della possibilità di un controllo politico sull'attività che il Governo svolgerà in questo campo. Ritengo, insomma, che si tratti di una valutazione da farsi in sede di controllo politico e che sfugge o mal si presta ad una determinazione legislativa e perciò a quella attuale della Camera.

Sono contrario all'emendamento Limoni inteso ad aggiungere al n. 1° le parole: « Per la nomina degli amministratori provvisori l'ente nazionale si atterrà esclusivamente a criteri di competenza e rispetterà le norme di cui al n. 4° dell'articolo 3 ».

E da tener presente che si tratta di nominare gli amministratori provvisori di grandi o di piccole imprese; determinare perciò tutta questa serie di esclusioni, o di incompatibilità, appare veramente grave perché porrebbe in difficoltà il Governo cui compete di reperire gli amministratori provvisori degli enti o delle società soggetti a trasferimento.

Gli onorevoli Alpino ed altri propongono di aggiungere, al n. 2°, le parole: « anche insorgenti con le connesse attività e passività, per la parte afferente i rapporti ritenuti ».

Ritengo che sia una specificazione atta a creare confusione ed equivoco. Su questa questione, del resto, ho già avuto occasione di esprimere parere contrario in relazione all'emendamento presentato dallo stesso onorevole Alpino al n. 1° del primo capoverso dell'articolo 4.

Sono contrario all'emendamento Degli Occhi inteso a sopprimere il n. 3°).

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento dell'onorevole Alpino per quanto riguarda la determinazione di una data diversa da quella prevista nel testo. Questo emendamento non pare opportuno, perché la data del 31 dicembre 1961 indicata nel testo della Commissione dei 45 è coordinata con quella del 1° gennaio 1962 sulla nullità degli atti previsti dall'articolo 12 al secondo capoverso.

Esprimo del pari avviso contrario sull'altro emendamento Bardanzellu, inteso ad aggiungere, al n. 3°, le parole: « dei beni trasferiti all'ente sarà redatto l'inventario in concorso con gli amministratori responsabili, alla data del trasferimento delle imprese predette ». Si tratta di modalità di trasferimento che potrebbero essere ritenute ridondanti nelle norme delegate, e che potrebbero essere disciplinate in una semplice circolare ministeriale.

BARDANZELLU. Perché questi imprenditori non devono avere una garanzia?

BERRY. Tutte le garanzie sono consentite, ma appare eccessivo inserire queste modalità in una norma legislativa.

BARDANZELLU. Noi abbiamo sempre torto... anche quando abbiamo ragione!

BERRY. Avete torto solo perché, nell'ipotesi, non avete ragione. Esprimo parere contrario anche all'emendamento Trombetta, diretto a sostituire, al n. 4°, le parole: « che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa », con le altre: « che rimanessero attribuiti ai medesimi per motivi di pubblico interesse ed in base a criteri di semplificazione ammini-

strativa ». Innanzi tutto è da osservare a questo riguardo che gli enti pubblici non possono che esercitare attività di pubblico interesse. Questo è il modo di essere degli enti pubblici e della pubblica amministrazione in genere. D'altra parte non è possibile in questa legge di delegazione intervenire in materia di competenze degli enti pubblici dai quali verranno scorporate le attività elettriche trattandosi appunto di materia estranea al provvedimento.

Circa l'emendamento Limoni-Canestrari, inteso ad aggiungere al n. 4°), secondo capoverso, le parole: « La nomina degli amministratori straordinari avverrà secondo criteri di competenza e nel rispetto delle norme di cui al n. 4°) dell'articolo 3 », vorrei far presente ai colleghi presentatori che la loro preoccupazione è indubbiamente giustificata, ma non sembra possibile in questa legge di delega inserire disposizioni che disciplinino la nomina degli amministratori straordinari nei singoli enti pubblici.

Non è opportuno accettare l'emendamento Colasanto soppressivo del terzo capoverso del n. 4°), per i motivi già espressi in sede di discussione generale, nonché in sede di replica del relatore per la maggioranza e del rappresentante del Governo. Per gli stessi motivi non posso esprimere parere favorevole all'identico emendamento soppressivo Bardanzellu.

Quanto all'emendamento Biaggi Francantonio, sostitutivo del terzo capoverso del n. 4°): « le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato... rientrano nella disciplina prevista... dal n. 6°) », valgono le stesse considerazioni. D'altra parte, se si dovesse esaminare a fondo il complesso della gestione dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, vi sarebbe forse motivo di ritenere che questi emendamenti (che vorrebbero escludere l'amministrazione medesima dalla nazionalizzazione per quanto riguarda il settore elettrico), tenuto conto della incidenza dell'onere relativo alla fornitura dell'energia, non sarebbero stati proposti.

Quanto all'emendamento Marchesi, aggiuntivo del terzo capoverso del n. 4°) che è inteso a mantenere alle ferrovie dello Stato i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, la Commissione giudica anomala questa norma che propone di bloccare o di cristallizzare per l'avvenire una situazione che indubbiamente, se l'ente risponderà ai fini istituzionali, consentirà un notevole miglioramento nella fornitura di energia e una ridu-

zione dei prezzi della fornitura stessa. Per queste ragioni non sembra che l'emendamento sia da raccomandare all'approvazione della Camera.

Circa l'emendamento Roberti soppressivo del n. 5°) e quello, in via subordinata, diretto ad aggiungere al primo capoverso dello stesso n. 5°), le parole « L'ente è tenuto, entro due mesi, a decidere in ordine alle richieste di concessione », la Commissione osserva che detto termine sembra eccessivamente breve e, in secondo luogo, che si tratta di una concessione della pubblica amministrazione, quindi soggetta alla disciplina concernente le concessioni. Sono per tanto contrario a questo emendamento e, per gli stessi motivi, all'emendamento Alpino soppressivo del n. 5°).

La Commissione ritiene che l'emendamento Natoli, sostitutivo del n. 5°), non si inserirebbe opportunamente nel disegno di legge in esame. Questo prevede il regime della concessione per le aziende degli enti locali, comprese quindi anche le aziende delle regioni. Queste aziende verranno ad espletare un'attività per conto dell'« Enel ». In questo modo non viene meno il principio, affermato nell'articolo 1, della esclusiva in ordine alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica da parte dell'ente. Nell'emendamento si afferma invece un diritto primario degli enti regionali e delle imprese municipalizzate, in contrasto con lo spirito della legge. Mi sembra pertanto che l'emendamento non possa essere accettato.

Per gli stessi motivi non può essere accettato l'emendamento Limoni, sostitutivo dei primi due capoversi del n. 5°).

L'emendamento aggiuntivo Colasanto, al primo capoverso del n. 5°), non può essere accolto in quanto tende a proiettare nel futuro la possibilità di esonerare le aziende municipalizzate dalla nazionalizzazione, ciò che è in netto contrasto con lo spirito informatore della legge.

La Commissione è invece favorevole all'emendamento Cocco Maria che chiede per l'ente autonomo del Flumendosa lo stesso trattamento riservato all'ente autonomo per il Volturno. Sempre al primo capoverso del n. 5°) l'emendamento Bardanzellu dispone che tutte le imprese municipalizzate siano trasferite all'ente nazionale, ciò che è in contrasto con lo spirito informatore della legge. Esprimo pertanto parere contrario.

Per l'emendamento Laconi, sostitutivo del primo capoverso del n. 5°), valgono in gran parte le stesse considerazioni svolte a proposito degli emendamenti Busetto e Limoni. L'emendamento in parola tende a conferire

alla regione e agli enti locali competenza esclusiva nel territorio regionale, sia pure in conseguenza di una concessione. Si tratta, quindi, non di un diritto proprio ma di un diritto derivato, il cui riconoscimento, tuttavia, romperebbe ugualmente l'unitarietà dell'ente e lo priverebbe della sua competenza generale e territoriale, che è la base su cui si strutturano le disposizioni del disegno di legge in discussione.

L'onorevole Laconi ha avanzato dubbi sulla costituzionalità di questa norma dell'articolo 4, ma ritengo che le argomentazioni da lui addotte non siano fondate. L'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, infatti, afferma che la regione « ha competenza legislativa primaria » in materia di esercizio dei diritti demaniali sulle acque pubbliche, ma « in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, col rispetto degli obblighi internazionali, dell'interesse nazionale nonché delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica ».

PIRASTU. La riforma di cui ci stiamo occupando deve essere appunto attuata nel quadro dello statuto regionale.

BERRY. Ritengo che si debba pensare il contrario, e cioè che le potestà affidate alla regione con lo statuto debbano inquadarsi nelle fondamentali leggi di riforma economica e sociale: che l'attuale provvedimento sia una di tali leggi non può essere messo in dubbio.

FAILLA. L'onorevole Cossiga ha svolto in Commissione interessanti argomentazioni esattamente contrarie alla tesi da lei sostenuta, onorevole Berry.

BERRY. Onorevoli colleghi, l'articolo 3 dello statuto della regione sarda riconosce competenza primaria alla regione nell'ambito « delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica »; noi stiamo elaborando appunto una di tali leggi: ne consegue quindi che la competenza legislativa regionale in materia di esercizio dei diritti demaniali sulle acque pubbliche incontra il limite, costituzionalmente previsto, derivante dalle norme della legge in esame.

In ogni modo, rimane in potestà della regione il conferimento del diritto di utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico; ma poiché la legge affida l'esercizio di tale diritto soltanto all'« Enel », le concessioni non potranno essere assentite se non all'ente nazionale. Di conseguenza alla regione non resterà che affidare la concessione all'« Enel » o rifiutarla per propria valutazione. Non è data una terza via.

Relativamente alla produzione e alla distribuzione dell'energia elettrica, l'articolo 4 dello statuto regionale sardo affida alla regione soltanto una potestà legislativa secondaria; l'esercizio di questa potestà incontra dunque un ulteriore limite; quello del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi ordinarie dello Stato e non già dalle sole leggi fondamentali e delle riforme economiche e sociali. Basta quindi una legge ordinaria per limitare la competenza (che è secondaria, dunque, non primaria) della regione in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Per queste ragioni ritengo infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal collega Laconi e confermo che la Commissione è contraria nel merito all'emendamento in quanto la sua eventuale approvazione turberrebbe l'armonia della legge, che affida all'« Enel » competenza generale e totale nel campo della produzione e della distribuzione dell'energia.

BARDANZELLU. Lo statuto regionale sardo è una legge costituzionale e non può essere modificato con una legge ordinaria, com'è quella in discussione.

BERRY. Ma in questo caso è lo stesso statuto regionale sardo che si è autolimitato, quando ha affermato, all'articolo 31, che la competenza primaria spetta alla regione soltanto in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. E la legge in esame è una legge di riforma economico-sociale.

In caso di contrasto nel corso dell'attuazione della legge deciderà la Corte costituzionale.

PIRASTU. Non è detto che la competenza primaria della regione non debba svolgersi. La legge in discussione dovrebbe solo fissare i principi, in armonia con i quali la competenza legislativa primaria della regione dovrebbe svolgersi.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi sono materie che resteranno di competenza della regione nonostante questa legge, ma ve ne sono altre disciplinate da questa legge che saranno sottratte alla competenza legislativa regionale che, fra l'altro, non è primaria ma secondaria. (*Proteste del deputato Pirastu*). Io mi riferivo all'articolo 4 e non all'articolo 3, per il quale mi permetterò di ripetere le argomentazioni dell'onorevole Berry.

BERRY. Sono contrario all'emendamento Colasanto sostitutivo del primo capoverso del n. 5°), perché priva l'ente della propria fun-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

zione unitaria esonerando le società cooperative di produzione e di distribuzione dalla nazionalizzazione.

Osservo all'onorevole Bucalossi, circa il suo emendamento sostitutivo del primo capoverso del n. 5°), che l'autorizzazione ministeriale, proprio per la sua stessa natura, non può essere disciplinata nei criteri di assentimento. Si tratta dell'espressione di un potere discrezionale della pubblica amministrazione e quindi come tale anche limitato in base a criteri stabiliti dalla legge.

Non posso esprimere parere favorevole all'emendamento Colasanto aggiuntivo del primo capoverso del n. 5°), in quanto esso disporrebbe l'attuazione di una nazionalizzazione a ritroso. Via via, infatti, che sorgessero nuove imprese del genere di quelle ricordate, queste sarebbero escluse dalla nazionalizzazione.

COLASANTO. In Italia, allora, vi è chi ha dei diritti e chi non li ha.

BERRY. La norma che si vuole così emendare mira a consolidare determinate posizioni e a rispettare diritti o anche aspettative che eventualmente vi fossero alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si può consentire — salvo le eccezioni — che in seguito si possano costituire altri enti che sottraggano alla competenza dell'ente una parte di ciò che la legge gli conferisce.

Per quanto concerne l'emendamento Romita, aggiuntivo del quinto capoverso del n. 5°), faccio presente che la Commissione si è dichiarata favorevole all'emendamento subordinato Marengi, integrato dal subemendamento Sarti; quindi l'emendamento Romita al n. 5°) si può ritenere ormai superato.

Esprimo parere contrario all'emendamento Palazzolo soppressivo del terzo capoverso del n. 5°). La legge dà facoltà agli enti locali di chiedere la concessione, quindi è rispettosa delle autonomie regionali e locali. Saranno le autorità competenti a valutare, di volta in volta, se sia il caso o meno di chiedere la concessione. Per gli stessi motivi esprimo parere contrario all'emendamento Scalia, parzialmente soppressivo dello stesso capoverso.

Per quanto riguarda l'emendamento Delfino, sempre al n. 5°), valgono le stesse osservazioni fatte a proposito dell'emendamento Colasanto. Nel provvedimento in esame vi sono indubbiamente norme che si possono considerare di carattere transitorio, dettate da situazioni attualmente esistenti; ma consentirne la estensione a consorzi o ad aree di sviluppo industriale significherebbe fare una nazionalizzazione reversibile.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento Scalia al n. 5°), in quanto tende a conferire una competenza istituzionale all'Ente siciliano di elettricità, sottraendolo al regime della concessione. La Commissione ha espresso l'avviso che non si possa circoscrivere territorialmente la competenza unitaria dell'« Enel ».

Quanto all'emendamento Pellegrino, che tende a far partecipare i presidenti delle regioni a statuto speciale a date riunioni del Comitato dei ministri, si tratta di un'innovazione che potrebbe eventualmente essere estesa anche ad altri comitati consimili. La maggioranza della Commissione non la ritiene opportuna, anche in considerazione delle finalità di questa legge.

Ritengo che possa essere accettato come raccomandazione, sempre al n. 5°), l'emendamento Failla, che tende a rendere omogenee le aree in concessione. Ma è evidente che la creazione di una specifica competenza territoriale istituzionale degli enti locali nel settore elettrico, limitando l'unitarietà dell'azione dell'ente nazionale, sarebbe in contrasto con la sistematica del provvedimento in esame.

FAILLA. Lo accetterebbe se lo trasformassi in ordine del giorno?

BERRY. Confermo che l'emendamento potrebbe essere accettato come raccomandazione.

L'emendamento Roberti al n. 6°) (dopo le parole: « che producono », aggiungere le parole: « trasportano e trasformano »), estende indebitamente il concetto dell'autoproduzione, che va invece mantenuto strettamente aderente a quello dell'autoconsumo. Pertanto esprimo parere contrario.

L'emendamento Busetto al n. 6°) restringe invece il concetto a una sola forma di produzione di energia elettrica, quella termoelettrica. E da tenere presente che questa norma, in un futuro non molto lontano diverrà superflua, in quanto la produzione idroelettrica è soggetta a concessioni che inizieranno a scadere nel prossimo decennio. Ed è evidente che, dopo l'entrata in vigore di questa legge, tali concessioni non saranno più rinnovate.

Esprimo parere contrario all'emendamento Busetto soppressivo al n. 6°), primo periodo, delle parole: « o da imprese consorziate o consociate » nonché a quello subordinato Soliano che tende ad escludere le imprese consorziate o consociate dopo il 31 dicembre 1961. La legge 4 marzo 1958, n. 191, contempla già il concetto di enti consorziati o consociati. Quindi esiste una realtà di fatto la cui ammissione potrebbe provocare gravi danni al-

l'attuale assetto della produzione elettrica e di quella industriale in genere.

Esprimo parere contrario all'emendamento Bardanzellu, soppressivo della norma che prevede il trasferimento all'ente delle imprese elettriche il cui fabbisogno non superi il 70 per cento dell'energia prodotta nel triennio 1959-1961, giacché sovvertirebbe il sistema previsto dalla legge tendente a non estendere la nazionalizzazione alle imprese autoconsumatrici. Per gli stessi motivi esprimo parere contrario agli altri emendamenti che tendono a sopprimere o modificare questo riferimento quantitativo a firma Trombetta, Roberti, Busetto, Trombetta, ancora Trombetta, Delfino, Roberti e Busetto.

A chiarimento di tale parere contrario, preciso che la commissione di studio cui sono stati affidati i lavori preparatori di questo provvedimento ha indicato la media di consumo del 70 per cento dell'energia autoprodotta nel corso d'un triennio quale indice per l'esclusione dal trasferimento, tenuto conto della possibilità di produzione calcolata sulla base della media degli indici triennali di piovosità, con particolare riferimento all'andamento stagionale nell'Italia centromeridionale. Ciò perché, quando la piovosità è superiore rispetto alla media, si ha un supero di produzione autoconsumabile; negli anni di siccità, come purtroppo quello in corso, si ha invece una produzione di energia inferiore a quella autoutilizzabile. Tenute presenti queste realtà, la maggioranza della Commissione ritiene di dover restare ferma al testo del disegno di legge. C'è poi un altro emendamento Busetto sostitutivo del terzo periodo al n. 6°) che, in quanto eccessivamente restrittivo, non viene accettato dalla Commissione.

Quanto all'emendamento Cruciani, parzialmente soppressivo del n. 6°), e cioè della clausola speciale per la « Terni », la Commissione ritiene che sia opportuno mantenere il testo in esame, salvo diversa formulazione che potrebbe essere proposta dal Governo in questa sede. I due emendamenti Colasanto al n. 6°), l'uno soppressivo dell'ultimo periodo e l'altro sostitutivo di esso con tre nuovi periodi sui rapporti fra l'ente e l'azienda ferroviaria, sono stati ritirati.

Ritengo superfluo l'emendamento Bardanzellu, soppressivo dell'ultimo periodo del n. 6°). Se la legge riserva all'ente la produzione, la distribuzione e la trasformazione dell'energia elettrica, è inutile dire che l'energia che viene prodotta e non autoconsumata dall'impresa soggetta a trasferimento deve essere ceduta all'ente. Questa disciplina è in-

sita nei principi informativi del provvedimento.

L'emendamento Limoni tende a modificare il n. 7°), proponendo l'esclusione dal trasferimento delle imprese elettrocommerciali fino a 20 milioni di chilowattore. La Commissione non è consenziente.

Lo stesso vale per l'emendamento Schiratti, che tende egualmente a modificare il riferimento quantitativo. Desidero precisare che nella zona delle imprese elettrocommerciali fra i 10 e i 15 milioni di chilowattore, e più ancora nella zona delle imprese elettrocommerciali fra i 15 e i 20 milioni di chilowattore, la gestione è normalmente deficitaria. Le imprese pareggiano i loro bilanci a spese della collettività ricorrendo all'intervento della Cassa conguaglio. Dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame, e il conseguente riesame delle norme che regolano l'attività della Cassa conguaglio, le imprese in questione non potrebbero sopravvivere.

L'emendamento sostitutivo Scalia al n. 7°) affronta un problema meritevole di considerazione, in quanto propone l'accertamento della efficienza delle imprese produttrici e distributrici prima di assentire in loro favore la concessione prevista dalla legge. Però l'ente nel primo periodo della sua attività dovrà risolvere gravi e ponderosi problemi, come è facile intendere. Addossargli, in questo periodo, anche l'onere totale della produzione e distribuzione di modesta entità significherebbe rendere più gravosi i suoi già difficili compiti. Il problema dell'efficienza della media e piccola produzione e distribuzione potrà essere esaminato e risolto successivamente con altro provvedimento di legge. Esprimo pertanto parere contrario.

La Commissione è anche contraria all'emendamento aggiuntivo Cortese Guido al n. 7°), che pure investe un problema la cui soluzione è auspicabile. Non ritengo però opportuno affrontarlo in questa sede. Lo stesso dicasi per entrambi gli emendamenti Scalia, il primo parzialmente sostitutivo del n. 7°), nel senso di spostare il limite di produzione media annua per l'esecuzione del trasferimento a 5 milioni di chilowattore, il secondo sostitutivo delle parole « oppure immesso » con le altre « e immesso ». Confido che gli stessi proponenti, in seguito all'accettazione del primo emendamento con le opportune modifiche proposte dal Governo, non vi insistano. L'emendamento aggiuntivo Raffaelli al n. 7°) è assorbito in seguito alla sostanziale accettazione dell'emendamento precedente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

L'emendamento aggiuntivo Granati al n. 7°) è estremamente limitativo del concetto di piccola produzione e distribuzione accolto nel disegno di legge ed accettato dalla Commissione dei 45, perché lo circoscrive alle cooperative e ai consorzi di utenti. Pertanto esprimo parere contrario.

L'elevazione del limite a 25 milioni di chilowattore di energia prodotta, proposta dallo onorevole Roberti con apposito emendamento sostitutivo al n. 7°) perché non si operi trasferimento all'ente delle piccole e medie imprese elettrocommerciali, come pure quella a 20 milioni proposta con gli emendamenti sostitutivi Del Giudice e Preziosi Olindo, non può essere accettata. L'emendamento che riduce tale limite a 10 milioni di chilowattore, proposto dall'onorevole Raffaelli intende riportare il provvedimento al testo governativo. Ma, come ho già detto, il primo periodo di attività dell'ente sarà caratterizzato da tali difficoltà, che non appare davvero opportuno imporgli di provvedere fin dalla sua istituzione anche alle piccole utenze nelle zone più decentrate o impervie. Perciò la Commissione speciale ha elevato a 15 milioni di chilowattore quel limite.

Quanto all'emendamento Colasanto, è opportuno ricordare che la nazionalizzazione viene fatta, come precisa l'articolo 1 del provvedimento in esame, a fini di utilità generale, ivi compresa l'utilità degli utenti. Consentire che siano esonerate le società cooperative mutualistiche fra utenti che producono e distribuiscono fino a 20 milioni di chilowattore non risponde a tali principi, essendo preferibile che la distribuzione sia fatta con criteri uniformi ed a costi minimi per tutto il territorio nazionale dall'« Enel », salve le eccezioni, che si possono ritenere transitorie, precedentemente esaminate. L'emendamento non è perciò accettato dalla Commissione.

Esprimo parere contrario all'emendamento Bozzi al n. 7°), tendente a escludere, su richiesta, le imprese esercenti nelle isole minori non collegate al continente. Nel caso in esame si possono infatti formulare due ipotesi: 1°) le imprese che forniscono energia alle isole minori non collegate (evidentemente con cavo elettrico) al continente rientrano nella categoria delle piccole imprese che producono fino a 15 milioni di chilowattore e non sono pertanto soggette a nazionalizzazione; 2°) quelle che invece superano tale limite non possono non rientrare nella disciplina generale.

I motivi ispiratori dell'emendamento aggiuntivo Failla, sempre al n. 7°), meritano considerazione. Ritengo però che non sia conveniente appesantire i compiti dell'ente all'ini-

zio della sua attività obbligandolo a fornire l'energia elettrica anche nelle zone più remote. Questo problema potrà essere affrontato con successivo provvedimento.

FAILLA. Attraverso il fondo di compensazione l'ente sarà gravato egualmente.

BERRY. La sua osservazione è parzialmente esatta. Penso però che il periodo di transizione al quale faccio cenno non potrà protrarsi per oltre un anno. Quando l'ente avrà superato tale periodo di rodaggio, di prima esperienza, solo allora, sarà possibile disciplinare in maniera più completa le concessioni in materia di fornitura dell'energia elettrica.

Esprimo parere contrario, per i motivi già precisati nel respingere emendamenti concernenti le cooperative di utenti al n. 7-bis), l'emendamento proposto dall'onorevole Colasanto. L'ente deve provvedere alla produzione e alla distribuzione dell'energia elettrica con criteri unitari in tutto il territorio nazionale, avendo di mira i fini di utilità generale per i quali è istituito. Perciò le eccezioni alle norme sul trasferimento delle imprese, oltre quelle accolte nel provvedimento, non sono accettabili.

Vi è poi un emendamento Bardanzellu, inteso ad aggiungere, al n. 8°), il seguente capoverso: « Nei rapporti giuridici, oggetto del trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1°), saranno compresi i debiti ed i crediti di natura fiscale », ecc. L'emendamento, al pari di quello Corona Giacomo, che il collega Lucchesi propone di emendare, è da ritenersi non necessario. Nel trasferimento all'ente nazionale delle piccole imprese, precisa già l'articolo 4 del provvedimento, sono compresi tutti gli obblighi e diritti relativi. Ciò posto, il menzionarne taluni, nella legge di delega, può determinare gravi difficoltà in sede di leggi delegate. Esprimo pertanto parere contrario ad entrambi gli emendamenti.

In particolare, relativamente all'emendamento Corona Giacomo, chiarisco che l'obbligo della corresponsione di sovracanonici è previsto dal testo unico del 1933 sulle acque pubbliche; ora, il provvedimento in esame nulla innova in materia di concessioni per l'utilizzazione di acque pubbliche; le attuali saranno trasferite all'« Enel » in base al citato articolo 4. Non vedo come possano sorgere dubbi sull'obbligo dell'« Enel » di corrispondere ai comuni che ne abbiano diritto i sovracanonici in questione.

BARDANZELLU. A me pare invece opportuna una precisazione che nella legge manca.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Salvo che non provochi ulteriore confusione; e in questo caso, forse, l'emendamento la produce. Comunque, ritornerò sull'argomento.

BERRY. Il punto n. 8°), che ho già richiamato, recita testualmente: « nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazione per forza motrice trasferite all'ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Pertanto poiché niente si innova in materia di concessioni dell'utilizzazione di acque pubbliche, e poiché i sovraccanoni sono previsti dal citato testo unico del 1933, ogni precisazione sull'argomento è superflua e potrebbe anzi essere pericolosa, come osserva giustamente l'onorevole ministro.

CORONA GIACOMO. È esatto. Il testo della Commissione, in quanto fa esplicito riferimento alla legge che disciplina le concessioni, conferma di conseguenza anche gli obblighi relativi.

BUSETTO. Il testo precedente poteva, effettivamente, dare adito a qualche perplessità; nel testo della Commissione abbiamo appunto introdotto il riferimento esplicito al testo unico del 1933 per ancorare la nuova legge al regime vigente per le concessioni.

BERRY. L'emendamento Bozzi al n. 9°) propone che i trasferimenti di cui al presente articolo siano attuati con decreti del ministro dell'industria e del commercio. Ieri l'onorevole Bozzi ha intrattenuto lungamente la Camera su tale questione. Non so se le argomentazioni addotte dal proponente siano tali da indurre l'Assemblea in diverso avviso; certo non hanno fatto cambiare parere alla maggioranza della Commissione, per motivi validissimi che consentirebbero di controargomentare largamente, se il tempo a disposizione lo consentisse. Mi limiterò quindi a ricordare che l'uso dello strumento legislativo per la nazionalizzazione dell'energia elettrica è espressamente previsto dalla Costi-

tuzione. Infatti l'articolo 43 della Carta costituzionale recita: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire... determinate imprese o categorie di imprese... ». Dalla lettera del testo costituzionale potrebbe discendere che non solo la riserva operativa ai pubblici poteri nel settore delle fonti di energia, ma anche l'esproprio delle imprese operanti in questo settore possa essere disposto solo per legge.

In tal caso evidentemente l'atto amministrativo non sarebbe uno strumento valido per effettuare i trasferimenti all'« Enel ». Sarebbe infatti uno strumento non ammesso dalla Costituzione.

Ma, anche a non voler aderire a una simile tesi, non sembra possa mettersi in dubbio che la Costituzione non vieta che i trasferimenti di cui si tratta siano effettuati per legge. La Corte costituzionale si è già pronunciata in tal senso, com'è noto, relativamente ai decreti delegati con i quali vennero effettuati i trasferimenti delle proprietà terriere dai privati agli enti di riforma fondiaria. È ben vero che le leggi hanno, di norma, carattere generale ed astratto in quanto disciplinano una data materia senza preoccuparsi dei singoli casi in cui troveranno applicazione. Questa norma però ha numerose eccezioni. Le leggi d'approvazione degli stati di previsione o dei bilanci consuntivi non sono leggi intese in quel senso. Né lo sono le leggi concessive di pensioni o di onorificenze. Abbiamo esempi di leggi contratte proprio nel settore elettrico, come la legge del 1913 relativa alla costruzione dei serbatoi e laghi artificiali per impianti idroelettrici del Tirso e dei fiumi della Sila.

La maggioranza della Commissione ritiene pertanto che i trasferimenti delle imprese elettriche possano farsi e sia opportuno farli con legge delegata, ed è quindi contraria all'emendamento Bozzi.

Per la prima parte dell'emendamento sostitutivo Degli Occhi al n. 9°), di contenuto analogo a quello Bozzi, valgono le stesse osservazioni: l'emendamento quindi non è accettato dalla Commissione. Il secondo comma di tale emendamento, poi, non può che sollevare le più gravi perplessità. Con esso infatti si propongono innovazioni in materia di competenza giurisdizionale. Tali innovazioni in così delicata materia sembrano assolutamente inopportune. La Commissione è dell'avviso che per le questioni di competenza e di giurisdizione relativamente alla materia in esame debbano restare valide le norme vigenti. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento Degli Occhi. Sono del pari contrario all'emen-

damento Bozzi, inteso ad aggiungere al n. 9°), in fine, le parole: « le imprese sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Gli emendamenti Roberti e Bozzi, identici nel testo, e intesi ad aggiungere un n. 10°) all'articolo in esame, è opportuno siano rinviati all'articolo 5, mirando a disciplinare la distribuzione dei dividendi per l'esercizio 1962 e il termine per il trapasso di beni e rapporti all'« Enel ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Concordo.

BERRY. Per quanto riguarda la materia trattata dall'emendamento Trombetta, esiste un emendamento della Commissione, che è assorbente.

Gli emendamenti Bozzi, Roberti e Degli Occhi sono stati rinviati dall'articolo 1 all'articolo in esame. Essi tendono ad introdurre nel provvedimento la nozione di azienda in sostituzione della nozione di impresa accolta dal disegno di legge e dal testo della Commissione.

In proposito, tornerò a ricordare che l'articolo 43 della Costituzione recita: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese ». Dunque, la Costituzione usa la espressione « impresa ». È perciò opportuno che la medesima espressione sia usata dal provvedimento in esame.

Ma approfondiamo, sia pure brevemente, i concetti di impresa e di azienda. Nel codice civile non abbiamo una norma precisa per quanto riguarda la nozione di impresa, che è quindi piuttosto un dato mediato che immediato. L'articolo 2082 del codice civile non parla affatto dell'impresa. Definisce solo l'imprenditore. La nozione di impresa è dunque una nozione mediata, derivata. Nel codice civile si ha invece la definizione di azienda. L'onorevole Roberti sosteneva però ieri che ciononostante il concetto di impresa è ben chiaro e preciso in dottrina, ammesso (egli non lo ammette, ma io evidentemente sì) che il codice civile e in genere il diritto positivo siano lacunosi.

Ritengo che la nozione di impresa sia ben lontana dall'avere una definizione pacifica in dottrina e che le opinioni sulla sua natura giuridica siano molto discordanti. Infatti le nozioni d'imprenditore, di impresa e di azienda si presentano molto intrecciate nel diritto positivo, cosicché l'interprete deve chiedersi, non

solo cosa sia l'impresa ma altresì quale sia il rapporto che lega reciprocamente l'impresa e l'azienda. È noto che per molti autori l'azienda è un elemento componente dell'impresa; per altri impresa e azienda sono la stessa cosa e le due parole non sarebbero che sinonimi; per altri ancora l'impresa sarebbe una sottospecie dell'azienda.

Si è dunque ben lontani dalla unanimità di opinioni in dottrina intorno alla definizione dell'impresa su cui faceva perno l'argomentazione dell'onorevole Roberti a giustificazione del proprio emendamento.

Il medesimo collega sosteneva ieri nel suo intervento il concetto di impresa-attività, di impresa cioè che inerisce alla persona dell'imprenditore, che segue l'attività dell'imprenditore e non può quindi essere oggetto di trasferimento perché non si può espropriare la persona dell'imprenditore. Io accolgo il concetto di impresa-attività da lui sostenuto, ma ne traggo ben altre conseguenze. Affermo infatti che l'attività dell'imprenditore è creatrice di un'entità la quale, una volta ricevuta l'esistenza, ha vita propria, si oggettivizza, si pone in rapporto con la persona dell'imprenditore e diviene suscettibile di avere applicata a sé l'attività di altra persona diversa da quella dell'originario imprenditore. Che tale sia il significato da attribuire alla definizione mediata che dell'impresa si ricava dal codice civile, si desume, tra l'altro, dalle norme concernenti la continuazione dell'esercizio dell'impresa in nome e per conto delle persone incapaci.

Intesa in questo senso, la nazione di impresa-attività si avvicina e forse si confonde con la nozione di impresa-sintesi accolta dal collega De' Cocci nella sua relazione scritta. Nozione che si giustifica considerando l'impresa come l'azienda in movimento, nella sua globalità; come una configurazione complessa che è la sintesi di una comunità di forze di lavoro e di un complesso di beni organizzati per la produzione.

Sotto questo aspetto, posto che l'impresa è la sintesi di due componenti, l'organizzazione delle persone e l'organizzazione dei beni, da cui scaturisce l'azienda in movimento, non si può non menzionare l'impresa quale oggetto della espropriazione, nel provvedimento in esame. Infatti il termine contrapposto all'impresa quale azienda in movimento è l'impresa statica, quale azienda semplice complesso di beni. Ma con il provvedimento in esame si intende trasferire ai pubblici poteri le imprese elettriche in attività, in movimento, evitando che subiscano la benché minima so-

sta. Ed è noto che il provvedimento contempla negli articoli successivi a quello in esame una serie di norme che assicurano la continuità dell'esercizio e della manutenzione nel periodo dell'esproprio, nonché il trasferimento del personale, dei diritti, degli obblighi e di tutti i rapporti giuridici.

In conseguenza è evidente che non l'azienda, quale insieme di beni, ma l'impresa, nel significato ora esposto, deve essere menzionata nel disegno di legge in esame, perché è proprio l'organismo di produzione dell'energia elettrica che ci interessa. Soggiungo, infine, che la concezione dell'impresa quale risulta dall'articolo 43 della Costituzione ovviamente sottintende nell'impresa la natura di un organismo. Ma anche senza addentrarsi in una discussione sul significato tecnico da attribuire al termine di impresa nel contesto dell'articolo 43 della Costituzione, appare evidente e rilevante l'importanza di non discostarsi dal testo costituzionale. Per questi motivi esprimo il parere contrario della Commissione agli emendamenti Roberti, Bozzi e Degli Occhi. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Innanzi tutto informo la Camera che il Governo presenta i seguenti emendamenti:

« Sostituire la prima parte del n. 6°) con il seguente:

« 6°) non sono soggetti a trasferimento: a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicitati dalle imprese stesse e da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961; b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito alla data di entrata in vigore della presente legge nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta. Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta ».

Segue il testo della Commissione: « Saranno stabilite le modalità », ecc.

« Al n. 9°) aggiungere: i decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6°) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno del 1966. Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6°) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del ministro dell'industria e del commercio ».

La fatica mi è stata largamente abbreviata dall'onorevole Berry. Cercherò pertanto di fermare la mia attenzione soprattutto su qualche argomento saliente. Devo anzitutto dire che concordo sulla distinzione fatta dall'onorevole Berry fra emendamenti non accettati ed emendamenti accettati. Io stesso ho presentato qualche proposta di modifica al testo della Commissione: in taluni casi si tratta di emendamenti di natura puramente formale, in altri, invece, di modificazioni di sostanza.

Sono favorevole agli emendamenti della Commissione. Credo però che l'onorevole Berry a nome della Commissione abbia detto erroneamente che il suo emendamento al n. 6°) debba inserirsi fra il secondo e il terzo periodo; ritengo che andrebbe più opportunamente inserito fra il primo e il secondo periodo.

BERRY. D'accordo!

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Ad ogni modo, il mio testo sostitutivo della prima parte del n. 6°) non innova in nulla, ma ci consente, al n. 9°), di presentare un emendamento aggiuntivo concernente lo strumento giuridico delle espropriazioni. Dovrebbe essere chiaro che per i trasferimenti delle imprese attualmente esistenti o che ricadano sotto le norme della legge ci varremo dello strumento della legge delegata (tornerò, su questo argomento esaminando le osservazioni fatte dall'onorevole Bozzi): però, siccome si tratta di una delega del Parlamento, in talune ipotesi andremo al di là dei termini di questa delega. Per esempio, il periodo di tre anni previsto pone un problema di termini. Sorge ugualmente un problema tutte le volte che si superano le percentuali per gli autoproduttori. Bisogna pertanto indicare chiaramente lo strumento giuridico con cui intervenire in caso a esproprio. Tale è la finalità degli emendamenti che ho presentato.

Sono d'accordo sugli altri due emendamenti della Commissione. Sono invece con-

trario all'emendamento Armosino, che del resto mi sembra precluso.

Una prima questione è sollevata da una serie di emendamenti, in particolare da quello Roberti, secondo il quale si dovrebbe sostituire il termine « impresa » con l'altro: « azienda ». Vorrei soffermarmi per un istante su questo complesso e delicato problema giuridico. È stato osservato dall'onorevole Berry e da altri oratori che nel testo della legge si trova riprodotta la dizione dell'articolo 43 della Costituzione. È stato altresì rilevato che nel codice civile si trova solo la definizione dell'azienda e della figura dell'imprenditore (articoli 2555 e 2082), mentre è nella dottrina che è venuto delineandosi ed evolvendosi il concetto dell'impresa. Non vorrei rifarmi, come ha fatto l'onorevole Roberti, alle definizioni dei vari autori. Ciò che ci interessa è invece porre in rapporto fra loro gli articoli 43 e 42 della Costituzione e, soprattutto, analizzare il significato dell'articolo 42.

L'articolo 43 prevede due ipotesi distinte di intervento dello Stato: il trasferimento e la riserva originaria allo Stato o ad un ente pubblico di determinate imprese o categorie di imprese, le quali sono appunto l'oggetto della riserva originaria oppure del trasferimento.

ROBERTI. Stia attento, signor ministro, perché si sta inoltrando su un terreno quanto mai insidioso !

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho riflettuto, onorevole Roberti, su quanto ella ha detto e ho ritenuto di poterle opporre alcune argomentazioni che ella potrà anche valutare criticamente, ma che mi sembra giustifichino il testo della Commissione.

L'impresa, dunque, può essere riservata originariamente allo Stato o ad un ente pubblico, e non è quindi soltanto oggetto di trasferimento. Il che significa che l'impresa non è considerata dal nostro ordinamento costituzionale un oggetto di diritto, che come tale può essere soltanto trasferito, ma è valutata non tanto come un bene economico quanto, piuttosto, come capacità di agire, come esercizio di attività, come potestà di organizzare e di operare.

Questa stessa capacità di agire e questa stessa potestà di organizzare possono essere acquisite non solo in modo originario (facoltà di riserva allo Stato) ma anche in modo derivato, attraverso il trasferimento e l'espropriazione; in altri termini, si trasferisce allo Stato o ad un ente di diritto pubblico l'at-

tività organizzativa, la capacità di esercizio imprenditoriale. Ecco la differenza tra l'impostazione dell'onorevole Roberti e quella accolta nel disegno di legge.

D'altra parte, se si confrontano gli articoli 42 e 43 si constata quale è la profonda differenza fra l'una e l'altra norma: all'articolo 43 si parla di imprese o di categorie di imprese con riferimento specifico ad alcune attività di carattere economico, mentre all'articolo 42 si parla dell'esproprio dei beni oggettivamente considerati.

Vi è dunque, nella norma costituzionale, un'indicazione precisa della linea dottrina e anche dell'interpretazione giuridica che si deve dare all'una e all'altra via che abbiamo dinanzi a noi. Non possiamo dunque confondere e neppure contrapporre, come ha fatto l'onorevole Roberti, l'azienda e l'impresa, giacché nella legge si pone l'accento non tanto sul complesso dei beni quanto sulla loro organizzazione unitaria. L'onorevole Roberti, viceversa, pone l'accento sul complesso dei beni per giungere alla conclusione che sarebbe meglio definire l'impresa con riferimento agli impianti; ma è appunto questo riferimento che crea l'equivoco, perché il complesso degli impianti materialmente considerati costituisce l'azienda e non l'impresa, e comunque non esaurisce tutto l'oggetto dell'impresa.

È appunto in conseguenza di questa distinzione fondamentale che abbiamo accolto nella legge, in conformità dell'articolo 43 della Costituzione, il concetto di impresa.

ROBERTI. Vorrei chiedere un chiarimento immediato all'onorevole ministro. Ove ciò non mi fosse concesso, dovrei riprendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non si tratta tanto di chiarimenti, quanto di diversa interpretazione delle norme. Non ritengo pertanto che sia questa la sede per un simile dibattito.

Vi è un gruppo di emendamenti che tendono a modificare la legge in ordine all'oggetto del trasferimento e soprattutto alla restituzione dei beni non connessi all'esercizio elettrico. Alcuni tendono a far includere nell'oggetto del trasferimento anche questi ultimi. Noi siamo contrari a tutte queste proposte, perché è chiaro che non soccorrerebbe alcuna valida giustificazione di ordine costituzionale per l'esproprio di tali beni.

Vi è poi un gruppo di emendamenti con i quali si vorrebbe sostituire, in sede di distinzione tra connessi e non connessi all'at-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

tività elettrica, alla valutazione dell'ente una valutazione di carattere obiettivo. Questa distinzione porterebbe a sostituire al giudizio dell'amministrazione una valutazione obiettiva, che sarebbe in definitiva oggetto di una infinità di contrasti. Questa è la ragione per la quale sono ad essi contrario.

Non accetto nemmeno tutte le norme contenute nell'emendamento aggiuntivo Bardanzellu al n. 7°) primo capoverso e neanche quello aggiuntivo Alpino al n. 2°) che, a proposito dell'oggetto del trasferimento, tendono a restituire alla società espropriata anche quella parte dell'attività elettrica che sarebbe connessa con le attività che vengono restituite all'azienda.

È questa una norma che allarga il concetto di autoproduzione e ne introduce una nuova definizione, ma in termini così generali, senza alcuna limitazione, che rischieremmo veramente mentre da una parte facciamo la nazionalizzazione, di trovarsi dall'altra a restituire le attività elettriche ai privati. Per queste ragioni, per quanto riguarda l'autoproduzione, che abbiamo definito con una certa larghezza nella legge, anche se vi sono emendamenti in un senso e nell'altro, preferirei attenermi a quanto già scritto nel comma che si riferisce all'autoproduzione e non inserire un nuovo concetto, che creerebbe difficoltà per l'interprete.

D'accordo per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo Roberti al n. 1°) primo capoverso, che però dovrebbe essere così formulato: « L'ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dall'esecuzione del trasferimento ».

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, nella sua qualità di cofirmatario dell'emendamento Roberti, è d'accordo su tale testo?

SPONZIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento Roberti al n. 1°) si intende incorporato nel testo del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi è poi un gruppo di emendamenti sui quali concordo con l'onorevole Berry: in tal modo, dove non vi sono questioni di grande momento, non faccio perdere tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Ella, onorevole ministro, sta seguendo questa linea: giudizio complessivo su gruppi di emendamenti; enucleazione di quelli che accetta e di qualcuno che non accetta, ma che merita un particolare esame.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Esattamente, signor Presidente.

Sul problema delle ferrovie dello Stato, hanno presentato emendamenti al n. 4°) gli onorevoli Colasanto, Bardanzellu e Francantonio Biaggi.

Si sa che l'amministrazione ferroviaria ha alcune gestioni dirette (che rappresentano però la parte minore della sua produzione di energia elettrica) oltre a partecipazioni in una serie di società con privati. Che cosa ci si chiede? Di escludere dall'espropriazione questi complessi.

Al riguardo devo dire che, se facessimo ciò, in pratica verremmo a ferire al cuore il concetto che tutte le attività di produzione dell'energia elettrica vengono espropriate e trasferite all'ente unico; e potremmo soprattutto successivamente aprire il varco anche all'estensione della partecipazione dei privati alla produzione dell'energia elettrica.

L'onorevole Colasanto ha però proposto un secondo emendamento il cui fondamento è certamente più difficile contestare. In effetti egli dice: espropriamo le partecipazioni dei privati in queste società di cui è azionista l'amministrazione delle ferrovie, che così continuerà a produrre in proprio l'energia. In questo caso però sorge subito un problema che non credo valga la pena di affrontare, trattandosi di trasferimenti nell'ambito dell'amministrazione statale, diretta o indiretta: quello di indennizzare il privato. L'onorevole Colasanto fa anche riferimento alla fonte alla quale si devono attingere i mezzi per indennizzare i privati: la legge sul riordinamento delle ferrovie, che ne fissa un programma di sviluppo.

Io mi chiedo se, trattandosi di attività che, in ogni caso, si trasferiscono nell'ambito dell'amministrazione statale (in effetti, domani saranno di fronte un'azienda statale e un ente pubblico, che hanno naturalmente la consapevolezza dell'esercizio delle loro responsabilità di carattere pubblico), dobbiamo affrontare in questa fase un problema di indennizzo, dal momento che, con il puro e semplice trasferimento, possiamo egualmente ottenere le garanzie necessarie per l'amministrazione ferroviaria.

In proposito vorrei presentare un emendamento, ma prima desidero dire per quale ragione non accetto l'emendamento aggiuntivo Marchesi al terzo capoverso del n. 4°). In effetti, esso consiste nella fissazione di un prezzo fatta per legge che cristallizza l'attuale prezzo dell'energia elettrica (chiamiamolo così, per quanto riguarda i rapporti tra aziende produttrici e azienda ferroviaria) al livello del 1961. Si tratta di una cristal-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

lizzazione per l'eternità, di un problema che si porrà anche quando parleremo della « Terni ».

Non credo assolutamente che possiamo, con una norma di legge, fissare per sempre il futuro prezzo dell'energia fornita dall'ente nazionalizzato alle ferrovie dello Stato. Possiamo, più utilmente, dare all'amministrazione pubblica e all'ente una indicazione di carattere generale. Io sono pronto a fare questo e credo che al comma terzo del n. 4° dovrebbe essere aggiunta questa formula: « tenuto conto dell'attuale incidenza dell'onere relativo ». In questo caso si ha un punto di riferimento per l'orientamento generale della politica dei prezzi che l'ente deve praticare nei confronti dell'azienda ferroviaria. Abbiamo così la possibilità di rispettare l'unicità della gestione di tutte le imprese nell'ambito dell'ente nazionalizzato, e di tenere conto obiettivamente delle esigenze dell'azienda ferroviaria e della sua gestione.

Credo così di venire incontro anche alle preoccupazioni dell'onorevole Colasanto, senza per altro incrinare l'organicità del sistema.

PRESIDENTE. Onorevole Colasanto, accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro?

COLASANTO. Per quanto riguarda il prezzo di cessione dell'energia, posso accettarla, anche se le ferrovie perderanno alcuni miliardi l'anno. Ma vi è l'altro problema, quello delle linee di trasporto e distribuzione. Noi ci accingiamo a stabilire una enormità tecnica ed a creare un grave disagio, in quanto incidiamo sulle strutture organizzative dell'esercizio ferroviario. Bisogna evitare che negli impianti ferroviari vi siano contemporaneamente rappresentanti di due enti per il relativo esercizio. Su questo richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro. I quadri di manovra delle primarie sono, in generale, a fianco di quelli che comandano l'alimentazione dei treni. Per ovviare agli inconvenienti suddetti, basterebbe che si accettasse almeno il primo periodo del mio emendamento.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Se gli impianti non si trasferiscono, non vi è più un problema di prezzo: l'Azienda ferroviaria continua a produrre direttamente energia.

COLASANTO. La maggior parte dell'energia è della « Larderello », della quale ho accettata l'esclusione, così come l'ho accettata per il consorzio siciliano e per il consorzio del Bouthier. Resta la quantità di

energia che producono direttamente le ferrovie, che è dell'ordine di 800 milioni di chilowattore. Potrei anche rinunciare alla produzione, ma per quanto riguarda le linee, che si comandano dagli stessi quadri da cui si comanda l'alimentazione dei treni, non posso rinunciare. Nel caso di un incidente su una linea elettrica ferroviaria, bisognerebbe aspettare che sul posto prima si rechinano quelli dell'« Enel », poi quelli delle ferrovie, e che poi si mettano d'accordo sul da farsi. Non so quanto tempo ci vorrà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ella, onorevole Colasanto, ci pone un problema che credo in realtà finisca col non sussistere. Se ella stralcia la « Larderello », il consorzio siciliano e il consorzio del Bouthier, che cosa lascia, per quanto riguarda la produzione, alle ferrovie?

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Colasanto ha aderito all'emendamento proposto dal Governo per quanto riguarda il problema del prezzo, se la Camera è d'accordo, tale emendamento è incorporato nel testo della Commissione.

Accantoniamo invece per il momento il problema per la parte relativa alla produzione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Marchesi, accetta il testo proposto dal ministro?

MARCHESI. L'emendamento che il ministro propone mi sembra troppo vago. L'espressione « tenuto conto » non vuol dire, secondo noi, quasi niente. Piuttosto chiedo al ministro se accetti la seguente formulazione, che ci sembra più precisa: « in modo da assicurare una incidenza sui bilanci dell'onere relativo non superiore all'attuale ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. In realtà, mi pare che non si voglia assolutamente tener conto della dinamica dei costi, e soprattutto del fatto che si tratta di rapporti responsabili fra due enti, di cui l'uno è un'azienda statale e l'altro un ente pubblico, entrambi investiti di responsabilità verso la collettività. Ed allora basta dare questo indirizzo per risolvere il problema. Ma cristallizzare il rapporto prezzo di energia-bilancio significa volere in qualche modo rinserrare entro una camicia di Nesso il rapporto che deve intercorrere tra azienda ferroviaria ed ente pubblico.

Non posso sapere esattamente cosa significherebbe questa formula, perché non di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

spongo qui delle cifre. Ma perché vogliamo risolvere legislativamente un problema che è di competenza della pubblica amministrazione? Esiste un problema di distinzione tra i compiti del Parlamento e quelli propri della pubblica amministrazione. Il Parlamento potrà sempre controllare che cosa accade in materia di prezzi e garantire l'equilibrio dei prezzi dell'amministrazione, ma non cristallizzare questo rapporto in una formula che dovrebbe essere riesaminata successivamente.

MARCHESI. Ma che cosa intende per « incidenza »?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. È l'attuale incidenza sul bilancio di cui bisogna tener conto. Ma non sono d'accordo quando ella afferma che si deve fissare un rapporto definitivo.

Alcuni emendamenti tendono poi ad escludere anche la pura e semplice concessione alle aziende municipalizzate dell'esercizio delle attività elettriche. Uno di questi emendamenti riguarda l'Ente siciliano di elettricità, ed è stato presentato dall'onorevole Palazzolo.

Altri emendamenti tendono invece a garantire il mantenimento della facoltà di produrre e distribuire energia elettrica alle aziende municipalizzate.

Qual è la soluzione che abbiamo adottato? Una soluzione intermedia, che non incrina il principio del trasferimento, ma che consente in qualche modo una forma di collaborazione delle aziende municipalizzate con l'ente nazionale. Non incrina il principio, perché le attività elettriche, siano di produzione o di distribuzione, vengono trasferite dalle aziende municipalizzate e da questi enti pubblici all'ente nazionale. Quindi la nazionalizzazione si fa: non stabiliamo una eccezione, non creiamo delle oasi. Questo rilievo si applica anche ad un gruppo di altri emendamenti, che esamineremo successivamente. L'unica eccezione è quella degli autoproduttori, ma ha un altro fondamento.

NATOLI. Quale?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ne parleremo quando passeremo a trattare quel problema. Credo del resto che anche il gruppo comunista sia d'accordo nell'essentare l'autoproduzione, perché nei suoi emendamenti ha inteso porle restrizioni ma non eliminarla.

Ritengo allora più conveniente mantenere la sistemazione data a questa materia nella legge. Cioè non fare eccezione al principio del trasferimento, ma consentire poi di utilizzare questi organismi, i quali han-

no avuto certamente delle benemeritenze, e hanno indubbiamente una proiezione della loro attività verso l'interesse pubblico, diversamente da quanto si potrebbe dire di altre aziende produttrici. Però ciò si realizza attraverso l'istituto della concessione, e, con il disciplinare, si attua una connessione stretta fra le finalità che vuole raggiungere l'ente e l'azione di questi concessionari.

Per tale ragione sono contrario a tutti gli emendamenti diretti a modificare questo sistema, e favorevole invece al mantenimento del sistema quale delineato nel testo della Commissione.

In proposito vi sono alcuni emendamenti che riguardano i consorzi di comuni per attività di produzione dell'energia dove essa ha una finalità che non vorrei dire accessoria né secondaria, ma complementare, come l'irrigazione e la disponibilità di acqua potabile. Per risolvere questo problema (che fra l'altro investe casi che conosco direttamente per essermene occupato all'epoca in cui ero ministro dell'agricoltura) potrei accettare l'emendamento subordinato Marenghi, aggiuntivo, al n. 5°), sulle norme da emanare per il subingresso dell'ente nazionale in tutti i rapporti giuridici facenti capo a tali consorzi. Accetto il principio dell'emendamento Sarti che si debba studiare una data. Osservo solo che formalmente non si adatta all'emendamento subordinato Marenghi il subemendamento Sarti che parla di consorzi costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962. Propongo di adottare la formula: « che alla data del 1° gennaio 1962 risultino titolari di concessioni, idroelettriche o promiscue ».

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, quale cofirmatario dell'emendamento Marenghi, accetta questa dizione?

LUCIFREDI. Onorevole Colombo, noi la ringraziamo per aver accettato il nostro emendamento; dobbiamo però farle presente che con la formulazione da lei proposta esso non si adatta proprio ad uno di quei casi che ella ha avuto modo di seguire quando era ministro dell'agricoltura: si tratta del consorzio delle cinque province (Alessandria, Asti, Cuneo, Imperia, Savona), che resterebbe escluso ove fosse adottata questa formulazione, perché la procedura da quasi venti anni è in corso, e la concessione è imminente ma ancora non vi è.

Questa è la ragione della formula proposta dal subemendamento Sarti: « costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di

concessioni idroelettriche o promiscue »; formula cui ho dato volentieri la mia firma quando mi sono accorto che, se per alcune esigenze la formula originaria serviva, per altre, in particolare per il consorzio delle cinque provincie, che è forse il caso più importante, non era idonea. La formula Sarti vale appunto ad evitare che, con grave perdita di tempo e di denaro, si debba ricominciare da capo tutta la procedura per l'utilizzazione delle acque del Tanaro.

TOGNI GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Beninteso, la costituzione di quel consorzio è precedente alla data del 1° gennaio 1962.

LUCIFREDI. Si tratta sempre di consorzi di vecchia data. Pertanto, integrando l'emendamento subordinato Marengi e mio con il subemendamento Sarti, dopo le parole: « 3 marzo 1934 », si dovrebbe dire: « costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962 ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue ». Se il ministro vorrà accettare questo subemendamento, farà certo buona cosa.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, al n. 5° vi è anche un emendamento Maria Cocco, accettato dalla Commissione, inteso ad aggiungere le parole: « l'ente autonomo del Flumendosa ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho dichiarato che accetto tutti gli emendamenti accettati dalla Commissione; quindi accetto anche questo.

Devo ora tornare un momento — chiedo scusa alla Camera, ma si tratta di materia importante — su alcune questioni che sono state poste a proposito delle regioni a statuto speciale. Mi riferisco in particolare all'emendamento Laconi sostitutivo del primo capoverso nel n. 5°, il quale vorrebbe dare all'Ente sardo di elettricità (così come a quello siciliano) la concessione di tutte le attività elettriche di produzione e di distribuzione che interessano l'isola. Avremmo quindi un accentramento delle attività elettriche in questo organismo a carattere regionale, una specie di regionalizzazione della produzione e della distribuzione della energia elettrica, sia pure disciplinata con il sistema della concessione.

Dico subito che sono contrario a questo emendamento, perché, una volta accolto il principio della nazionalizzazione, noi dobbiamo seguire sempre, coerentemente ed il più possibile, il principio della organicità e

della unicità della gestione, che è l'unico che veramente giustifichi la nazionalizzazione.

L'onorevole Laconi, per altro, ha posto il problema in questi termini: esiste una questione costituzionale, esiste cioè una competenza della Sardegna in materia di energia elettrica, competenza che si potrebbe ritenere modificata con la legge che stiamo per approvare. Potrebbe, da questo, derivare una contestazione tra regione e Stato. Ma se approviamo questo emendamento, che dà la concessione di tutte le attività elettriche all'Ente sardo di elettricità, risolviamo il problema costituzionale.

Ora, il problema è questo: che, in tal caso, vi sarebbe un atto di buona volontà da parte del Parlamento.

LACONI. Io direi: un atto di buona volontà da parte della regione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Bisogna vedere da che punto di vista ci si pone nell'interpretare la norma. Io ritengo che una questione costituzionale non esista: ecco perché dico che vi può essere un atto di buona volontà da parte del Parlamento. Ma non discutiamo di questo.

Dando la concessione di tutte le attività di produzione e di distribuzione a questo ente, non sorgerebbe la questione costituzionale, o potrebbe non sorgere la questione costituzionale. Non vorrei porre il problema in questi termini. Noi daremo la concessione, o non daremo la concessione, se riteniamo che sia giusto; poi discuteremo se esiste o non esiste un problema di carattere costituzionale, cioè se alteriamo o non alteriamo lo statuto.

Ora, la mia opinione è che in questa materia noi non alteriamo lo statuto.

Che cosa dice lo statuto speciale per la Sardegna in proposito? Di ciò si occupa negli articoli 3 e 4. Nell'articolo 3 stabilisce la competenza primaria della regione in alcune materie e dispone: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica... ». Enumera poi le materie per le quali esiste la competenza legislativa primaria.

In che cosa vi è una competenza primaria nell'articolo 3? Non per la materia elettrica, ma per una materia che può avere attinenza con la produzione dell'energia: infatti si riserva (alla lettera l) alla regione l'esercizio dei diritti demaniali sulle acque pubbliche.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

Ora, come ho detto, non esiste una competenza primaria in materia di energia elettrica, esiste solo una competenza su questa materia che è attinente all'energia elettrica. Però questa competenza legislativa primaria può essere esercitata dalla regione subordinatamente al rispetto di tutte le norme costituzionali, ma soprattutto « delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ». Credo non vi sia alcun dubbio che il provvedimento di nazionalizzazione dell'energia elettrica debba ritenersi una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica: quindi essa prevale nettamente sulla predetta potestà legislativa della regione in materia di acque pubbliche.

LACONI. È molto brillante questa tesi.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questa è solo la retta interpretazione della norma. Io ho ascoltato le sue argomentazioni e le ho trovate altrettanto brillanti quanto le mie.

Il rispetto « delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica » costituisce quindi una causa dirimente in materia di competenza della regione sulle acque demaniali. Ma ammettiamo — senza concedere, beninteso — che su questa materia avente una indiretta attinenza con quella della produzione di energia elettrica sussista la competenza della regione. In questo caso sarà la regione che potrà fare le concessioni di acque pubbliche e sarà arbitraria di concederle o non concederle.

LACONI. Chi ha sollevato la questione delle acque pubbliche? Nessuno ha parlato dell'articolo 3. Ho parlato unicamente della lettera e) dell'articolo 4 dello statuto speciale per la Sardegna: « produzione e distribuzione dell'energia elettrica ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. D'accordo; però, evidentemente, onorevole Laconi, ella nella sua argomentazione non ha tenuto conto degli interessi globali della regione, ed io ho il piacere di ricordarglielo. Con ciò faccio riferimento anche ad un interesse della regione che deriva dall'articolo 3, oltre che agli interessi che possono derivare dall'articolo 4.

Ammettiamo che resti ferma questa competenza. Ebbene, la regione sarà libera di dare o non la concessione delle acque pubbliche all'ente. In questo caso le concessioni durano fino alle scadenze previste, ma con la legge di nazionalizzazione esse vengono trasferite all'unico concessionario, che è appunto l'« Enel ».

Veniamo alla seconda parte che riguarda l'articolo 4. Tale articolo conferisce una competenza di carattere secondario alla regione, però ribadisce tutte le remore già introdotte nell'articolo 3 e ne aggiunge un'altra: « nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato ». Dunque, la competenza primaria dell'articolo 4 in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica deve tener conto della Costituzione, degli obblighi internazionali, delle riforme di carattere economico-sociale ed anche « dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato ».

LACONI. Quindi la legge in discussione dovrebbe stabilire dei principi.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Con l'emanazione della legge di nazionalizzazione a me pare che, oltre alla competenza sulle acque pubbliche prevista dall'articolo 3, venga a cadere anche la competenza in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, almeno per la parte che viene disciplinata da questo disegno di legge, che è un importante provvedimento di riforma economica e sociale dello Stato.

LACONI. Ma rimane forse una parte non disciplinata?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Certo. Le farò un esempio per ciò che riguarda la distribuzione.

LACONI. E per quanto concerne la produzione, invece?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. In materia di produzione, onorevole Laconi, ho l'impressione che non residui alcuna competenza.

LACONI. Noi stiamo privando la regione dei suoi diritti costituzionalmente riconosciuti, senza nemmeno avere esaminato in modo approfondito il problema.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevole Laconi, questo è un giudizio puramente gratuito che ella dà, ed al quale mi permetto di non rispondere, poiché altrimenti dovrei replicare giudicando lei ed il modo con il quale lo ha a sua volta approfondito.

LACONI. Gradirei che ella lo facesse, poiché in tal modo entrerebbe nel merito della questione.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ella ha già esposto il suo pensiero: lasci ora che l'onorevole ministro esprima il suo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io sto entrando nel merito, mentre non altrettanto può dirsi di lei, poiché ella ha trascurato la materia dell'articolo 3

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

che è di grande rilevanza per quanto concerne l'istituto della concessione.

Dicevo dunque che il provvedimento di nazionalizzazione in discussione, quale legge primaria dello Stato, costituisce una limitazione ed una deroga alla legislazione della regione ove questa è in contrasto con quella di carattere nazionale. Ecco perché credo che da un lato non esista una questione relativa allo statuto, dall'altro che in ogni caso non la risolveremmo con l'emendamento Laconi, il quale, dando una concessione generale di tutte le attività di energia elettrica, incrina il principio dell'unità delle attività elettriche, realizzando una regionalizzazione parziale delle attività stesse.

Circa poi la questione che si riferisce al Trentino-Alto Adige, credo che il disegno di legge che abbiamo dinanzi lasci intatte le prerogative della regione. Per la Sicilia e per la Valle d'Aosta, infine, i relativi statuti speciali non prevedono al riguardo alcuna competenza.

Vengo ora agli emendamenti Scalia e Failla a proposito dell'Ente siciliano di elettricità. Ora, a parte la questione dello statuto, per l'emendamento Failla aggiuntivo di un capoverso al n. 5°), valga l'apprezzamento di carattere generale a proposito della regionalizzazione delle attività elettriche, cui sono, come ho abbondantemente spiegato, assolutamente contrario.

L'onorevole Scalia infine, con il suo emendamento aggiuntivo al terzo comma del numero 5°), vorrebbe che fossero presi in considerazione organi decentrati del nuovo ente; e mi chiede se l'Ente siciliano di elettricità verrà nella nuova situazione soppresso o meno. È chiaro che con la legge di nazionalizzazione l'Ente siciliano di elettricità non verrà soppresso; gli saranno però sottratte alcune attività. L'ente, con la sua personalità di diritto pubblico, permane; e può essere destinato ad ottenere concessioni, nella misura in cui gli vengano attribuite. Ella chiede che facciamo di questo ente un organo decentrato dell'« Enel ». Che cosa vuol dire?

SCALIA. Nel precedente articolo di questa legge vi è un comma che prevede anche un certo decentramento dell'« Enel ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. So che questo problema esiste. Ma l'E.S.E. resta con la sua personalità giuridica? Sì o no? Se resta con la sua personalità giuridica, come posso considerarlo un organo decentrato dell'« Enel »? Allora avremmo veramente un decentramento di al-

tro tipo. Non è un deferimento di funzioni ad un ufficio periferico dell'ente pubblico, ma è un altro ente che si contrappone all'ente nazionale e al quale dovremmo affidare funzioni a carattere regionale. Non potrei accettare questo concetto, perché ricadremmo, con un'accentuazione, nel principio della regionalizzazione dell'ente.

SCALIA. Sia chiaro che io non ho chiesto la regionalizzazione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, ma quando vuole che consideriamo questo ente come un organismo cui devono essere attribuite tutte le attività regionali in materia di distribuzione e produzione, siamo pressappoco sullo stesso piano. Sono dunque contrario a questo emendamento, e resto fermo al testo della Commissione.

A proposito di esenzioni, vi sono poi tutti gli emendamenti che riguardano le piccole aziende. Vi sono emendamenti che vogliono diminuire tali esenzioni alle piccole aziende, altri che le vogliono accrescere: chi vuole portare il limite di chilowattore per l'esenzione a 5 milioni annui, chi a 20 milioni, chi vuole fare riferimento alla potenza installata, chi vuole invece subordinare l'esenzione alla constatazione della efficienza produttiva dell'azienda. In questo labirinto di emendamenti contraddittori gli uni agli altri, sono del parere del relatore e della Commissione: forse è bene che risolviamo la questione restando fermi al testo che abbiamo dinanzi.

Analogamente, per quanto riguarda gli autoproduttori, vi è la tendenza ad accrescere e vi è la tendenza a diminuire. Il principio del 70 per cento come discriminante è stato adottato sulla base di un criterio tecnico, soprattutto in riferimento agli impianti idroelettrici, tenendo conto dell'indice di piovosità media. È un punto di riferimento come un altro. Certamente, se ce ne distaccassimo, andremmo più facilmente a cadere nell'arbitrio. Anche qui pertanto preferisco restare al testo della Commissione.

L'emendamento soppressivo al n. 6°) presentato dall'onorevole Cruciani ha posto il problema della Terni, di cui ho già parlato in sede di ordini del giorno. Noi abbiamo inserito nella legge una norma che prevede il trasferimento delle attività elettriche della società Terni all'« Enel ». Sono sorte a tal proposito interpretazioni contraddittorie in ordine alla figura giuridica che la Terni verrebbe ad assumere in relazione alle norme contenute nel testo della Commissione; anzi, direi, interpretazioni in ordine alla funzio-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

ne economica e, quindi, alla posizione giuridica che la Terni verrebbe ad assumere in relazione a queste norme.

Tutti sanno che la Terni assolve funzioni di carattere fondamentale per tutto il sistema elettrico italiano; per questo si è ritenuto che il sistema elettrico italiano, amministrato dall'ente unico, non possa fare a meno degli impianti elettrici della Terni. Si è detto dall'onorevole Cruciani (ed io l'ho anche interrotto) che questo passaggio della Terni all'ente pubblico si fa in odio alla Terni. No, lo si fa per coerenza al principio della nazionalizzazione. Se sono vere tutte le cose che abbiamo detto; se è vero che da questa gestione unitaria possiamo avere la migliore e più economica gestione, proprio per la possibilità di utilizzare queste forme di integrazione dei vari sistemi e dei vari impianti; se è vero tutto questo, l'assorbimento della Terni è in coerenza con il principio fondamentale.

BUSETTO. Ella non è stato coerente con questo principio per quanto riguarda gli autoproduttori privati, come la Montecatini.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non si può dire che gli impianti singoli di produzione idroelettrica, che esercitano la loro attività nell'ambito di una singola azienda, abbiano la stessa vasta funzione che ha la Terni nei confronti di tutto il sistema elettrico italiano. Ecco la ragione della norma.

Sono pertanto contrario all'emendamento Cruciani. Mi rendo conto che la Terni con le sue attività elettriche, oltre ad esercitare una azione primaria nei confronti di tutto il sistema elettrico italiano, svolge anche una funzione nei riguardi delle altre attività produttive della Terni stessa, e quindi per lo sviluppo dell'economia umbra e in parte di quella abruzzese. Abbiamo discusso in quest'aula il piano di sviluppo della regione umbra. Non ho ragione di rinnegare le affermazioni fatte in quel momento. Io credo nella necessità di promuovere lo sviluppo della regione umbra e di mantenere in efficienza tutti gli impianti della Terni che ne sono un elemento determinante. Vorrei pregare tutti gli onorevoli colleghi (a cominciare dal sottosegretario onorevole Micheli) di prendere atto di queste mie affermazioni.

Cosa possiamo allora fare? Possiamo dare all'ente un indirizzo. La Commissione aveva inizialmente assunto un criterio molto preciso; quello di fornire agli impianti attualmente gestiti dalla Terni i quantitativi di energia consumati nel 1961 con i prezzi di quel-

l'anno. Ma il testo della Commissione incorre qui nello stesso difetto che abbiamo rilevato per quanto riguarda le ferrovie dello Stato. Non possiamo fissare per legge un prezzo per l'energia; soprattutto non possiamo cristallizzare una situazione per l'eternità. Possiamo dare invece un criterio. Ecco perché, signor Presidente, vorrei proporre un testo sostitutivo del periodo riguardante la Terni, che mi permetterei pregarla di poter meglio precisare nel prosieguo della seduta.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole ministro. Nel frattempo potrà esprimere il parere del Governo sugli altri emendamenti.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La ringrazio, signor Presidente.

Esprimo parere favorevole all'emendamento Scalia al n. 7°), nel testo modificato dalla Commissione. Circa gli altri emendamenti, non mi soffermo su di essi, associandomi in tutto al parere della Commissione. Mi limiterò ad affrontare una questione che riveste carattere di notevole delicatezza, quella cioè del mezzo giuridico attraverso il quale si realizzeranno i trasferimenti. L'onorevole Bozzi si è occupato di questo argomento, con la competenza che gli è propria, ma anche lasciandosi prendere un po' dalla foga polemica, tanto è vero che qualche aggettivazione mi pare sia andata leggermente al di là delle stesse intenzioni del proponente.

La questione di cui in questo momento ci occupiamo è già stata oggetto di discussione in Parlamento. La forma da noi prescelta per procedere al trasferimento — quella del decreto avente forza di legge — è stata approvata dalle Camere nella pratica legislativa anche recente, utilizzata a suo tempo per delega del Governo, esaminata dalla Corte costituzionale, che su di essa si è espressa con sentenza n. 60 in data 13 maggio 1957. Non credo che quando l'onorevole Bozzi ha definito « incivile » la norma di cui ci stiamo occupando, volesse bollare di « inciviltà » tutti questi organismi e tutte queste istituzioni che a suo tempo si sono occupati di questo istituto e lo hanno trovato non solo corretto dal punto di vista costituzionale ma perfettamente utilizzabile nel quadro del nostro ordinamento giuridico.

Stiamo qui seguendo la stessa procedura adottata quando abbiamo usato una legge delegata proprio per determinare i perimetri di applicazione degli espropri della riforma e per procedere alle espropriazioni delle singole aziende soggette alla riforma agraria. La Corte costituzionale, pronunciandosi su una questione di costituzionalità sollevata in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

ordine a ciò, ha osservato nella ricordata sentenza che gli articoli 70, 76 e 77 della Costituzione non definiscono la funzione legislativa nel senso che essa consista esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali e astratte (tesi, questa, sulla quale si fonda l'emendamento Bozzi sostitutivo del n. 9°).

« La stessa Costituzione — afferma la citata sentenza — contempla come leggi taluni atti che, pur essendo posti in essere collettivamente dalle Camere, non hanno il carattere di atti di produzione di norme giuridiche. Tali sono le leggi di approvazione dei bilanci e dei consuntivi, di concessione dell'esercizio provvisorio del bilancio, le leggi che si limitano ad autorizzare le ratifiche dei trattati internazionali, le leggi che approvano lo statuto di una regione ».

Proprio questa sentenza vorrei ricordare all'onorevole Bozzi in una materia che si porta quasi profeticamente come esempio di uno dei casi nei quali è con legge che si può procedere all'espropriazione, come — cioè — uno dei casi di leggi-provvedimento: la Corte infatti afferma che l'articolo 42 della Costituzione prevede poi la possibilità che con legge si proceda all'espropriazione di determinate imprese.

Si è dunque, da allora, previsto ciò che stiamo facendo in questo momento, confermandosi *ante litteram* la legittimità costituzionale di quello che noi stiamo facendo. In questo modo, sia pure incidentalmente, la Corte ha affermato la legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento per la nazionalizzazione.

Per il resto, la Corte costituzionale ammette che non esiste un divieto generale di delegazione per leggi-provvedimento. La sentenza argomenta che la delegazione di leggi-provvedimento presuppone particolari situazioni di interesse generale, che da un lato sono suscettibili soltanto di valutazioni politiche, e dall'altro implicano un giudizio tale che per ragioni esclusivamente tecniche non può essere formulato direttamente dal Parlamento. Sull'opportunità di una delega per queste leggi-provvedimento in una materia di questo tipo, credo non possa sussistere dubbio alcuno; poiché ritengo che il Parlamento non possa fare direttamente, attraverso sue leggi, gli espropri per quanto riguarda il trasferimento delle singole imprese.

Vi è dunque un fondamento costituzionale, un'interpretazione della Costituzione fatta dalla Corte costituzionale, che auto-

rizza, che legittima quella norma contro cui si è levato a parlare l'onorevole Bozzi.

Comunque, su questo punto ho presentato l'emendamento che ho poc'anzi letto, e che tende a migliorare il testo della Commissione.

BERRY. A nome della Commissione, dichiaro di accettare gli emendamenti presentati dal Governo al n. 6°) e al n. 9°), rinunciando nel contempo alla formulazione da noi proposta per il n. 6°).

BOZZI. Chiedo di parlare sull'emendamento del Governo al n. 9°).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. La ringrazio, signor Presidente. Colgo l'occasione per ringraziare anche l'onorevole ministro di aver inteso la gravità del problema da me prospettato con l'emendamento al n. 9°) dell'articolo 4, e per assicurarlo ad un tempo di una cosa: le mie parole, che gli sono sembrate esorbitanti, non sono andate al di là del mio pensiero, erano anzi perfettamente coerenti con il mio punto di vista.

Non ho detto che la norma del n. 9°) dell'articolo 4 sia incostituzionale; quindi la lettura che l'onorevole ministro ha fatto della sentenza della Corte costituzionale è completamente pleonastica. Anzi, devo ribadire che la norma del n. 9°) non contrasta con la lettera della Costituzione; ciò nonostante, è una norma incivile che rappresenta, a mio avviso, un atto di prepotenza legislativa. Il legislatore, pur nei limiti della Costituzione, può fare cose che dal punto di vista dell'opportunità, della convenienza, del merito, suscitano critica e disapprovazione.

Perché è incivile? Perché essa riduce i diritti di libertà del cittadino; perché al ricorso normale dinanzi all'autorità giudiziaria — sia essa ordinaria o speciale — sostituisce un mezzo eccezionale e di difficile esperimento, qual è quello dell'azione dinanzi alla Corte costituzionale.

Non solo, ma esso toglie all'autorità amministrativa la possibilità di correggere da sé gli errori nei quali fosse incorsa; errori, signor ministro, nei quali si è caduti largamente, come ho avuto occasione di dire, in tema di riforma agraria. Questa è la questione che ho dibattuto.

Quanto poi all'emendamento governativo, esso denuncia una grossa contraddizione.

Ho ascoltato poco fa l'onorevole Berry, il quale ha giustificato lo strumento del decreto legislativo invocando l'articolo 43 della Costituzione; secondo l'interpretazione dell'onorevole Berry, l'articolo 43 imporrebbe che ogni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

trasferimento di imprese elettriche (per restare nel nostro caso) debba avvenire per legge.

Nell'emendamento del Governo aggiuntivo al n. 9°) si prospetta invece una forma di trasferimento mediante decreto ministeriale. È chiaro che qui l'atto di trasferimento è un atto amministrativo. Ed allora, mettetevi d'accordo tra ministro e relatore. Se è necessaria sempre la legge (sia pure nella forma sostanziale del decreto legislativo), bisogna adoperarla anche in questo caso. Non capisco perché, per ipotesi identiche di trasferimento di imprese elettriche, si debbano adottare due strumenti giuridici diversi. È esatta la tesi dell'onorevole Berry, o è esatta la tesi del ministro?

Quanto poi all'argomento addotto dall'onorevole Berry, esso non mi sembra del tutto fondato, poiché si basa su un'interpretazione troppo letterale dell'articolo 43 della Costituzione. Leggiamo l'articolo 44: « AL fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ecc... ». Non credo che l'onorevole Berry vorrà sostenere che, al fine di imporre obblighi e vincoli alla proprietà di Tizio, di Caio o di Sempronio, debba farsi ricorso alla legge. Ciò vale anche per l'articolo 43. Questo articolo sottrae ogni potestà all'esecutivo nello stabilire se ricorra l'ipotesi dell'utilità generale e richiede perciò la garanzia della legge; ma questa costituisce il titolo di legittimazione dei singoli atti di trasferimento, che debbono rimanere nei confini della legge stessa. La legge generale, insomma, stabilisce i casi in cui le imprese elettriche vanno espropriate.

BERRY. Determinate imprese.

BOZZI. In ogni caso qui si tratta di categorie d'imprese. Immagini, onorevole Berry, che fossero state espropriate, senza eccezione di autoproduttori o di piccoli produttori, tutte le imprese elettriche: pensa che si sarebbe potuto far ricorso a centinaia e centinaia di decreti legislativi? Ciò è repugnante con il concetto di legge, e converte la normazione in attività di esecuzione, propria degli organi esecutivi. In ogni caso, se è esatto quanto dice l'onorevole Berry (e non lo è), allora non vale l'emendamento del ministro, perché anche la fattispecie da lui prevista è un caso di trasferimento di imprese, e non vedo perché questo si debba operare per atto amministrativo, diversamente dagli altri. In questo modo voi inserite nella legge contraddizioni che, in modo particolare in questo punto, sono perfettamente inutili ed anche nocive.

La verità è che si vuole sottrarre quanto più è possibile l'attività di espropriazione ad ogni controllo; la verità è che si vuol ridurre la potestà del cittadino di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria, nel timore di chissà che cosa. Questa è una strada impervia, un iter anormale.

È corretto questo modo di procedere? Io faccio non una questione di costituzionalità, ma di opportunità. È un atto di prepotenza legislativa. Questo ho detto, e questo credo di dover ripetere.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, nel mio emendamento rinuncerei alla parte che concerne le municipalizzate, per mantenere la questione unicamente per gli enti regionali della Sicilia e della Sardegna.

Se mi è consentito, vorrei aggiungere qualche osservazione nel merito, perché tra l'altro si tratta di una questione costituzionale. Quando vi è dissenso di fondo è bene che tutti gli aspetti siano chiariti, anche perché noi su questo emendamento chiederemo una votazione qualificata.

Il ministro Colombo si è fatto forte dell'articolo 3 dello statuto regionale — il quale stabilisce che la regione esercita la potestà legislativa nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica — per affermare che la potestà della regione in materia di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica verrebbe ad essere in qualche modo superata dalla emanazione di una legge dello Stato.

Se così fosse, signor Presidente, qualunque norma concernente i problemi di riforma verrebbe a liquidare una potestà legislativa della regione. In realtà così non è, e la dizione dell'articolo 4 è assolutamente precisa: la potestà legislativa della regione rimane nel quadro dei principi fissati con legge dello Stato. Quindi anche nel campo legislativo la legge deve lasciare sempre alla regione, anche quando si tratta di riforme, un ambito entro il quale deve muoversi e può legiferare.

Ma lasciamo stare la questione legislativa. L'onorevole Colombo, così diligente nel richiamare alcuni dettagli dell'articolo 3, si è lasciato sfuggire l'articolo 6 dello statuto per la Sardegna, che stabilisce come, nelle materie nelle quali ha potestà legislativa, la regione eserciti le sue funzioni amministrative senza limite alcuno.

Ora, su questo punto verte in sostanza il mio emendamento. Come si può dimostrare che una legge di riforma dello Stato deve to-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

gliere alla regione anche i diritti amministrativi che le sono interamente riconosciuti dallo statuto? Si dice: per forza, se si avoca allo Stato un determinato settore, una determinata competenza, è evidente che la regione non può esercitare funzioni amministrative. Ma questa tesi viola l'articolo 43 della Costituzione, il quale lascia al Parlamento la piena discrezionalità su tale questione perché consente l'avocazione non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici; il che significa che il Parlamento, nell'emanare le norme di riforma, può rispettare la competenza dell'ente regionale secondo la lettera dello statuto sardo.

In realtà qui noi ci troviamo davanti a una delle solite disinvolute interpretazioni della Costituzione, alle quali siamo stati abituati nel corso di tutti questi anni. L'elemento grave, che non posso fare a meno di sottolineare in questa Assemblea e che darà luogo alla nostra richiesta di voto qualificato, è che mentre in passato queste interpretazioni erano sostenute unicamente dalla democrazia cristiana o al massimo appoggiate dalle destre, questa volta, ed in una materia così delicata com'è quella che attiene ai diritti delle regioni autonome e al testo degli statuti, sono avallate (ed è ciò soprattutto che deve allarmarci) anche dai partiti di centro-sinistra.

Credo che sia dovere di questi partiti di precisare la loro posizione, di spiegarla davanti all'opinione pubblica. Tra l'altro, vi sono prese di posizione ufficiali della regione sarda e dei partiti locali, sia di maggioranza sia d'opposizione. Di fronte a prese di posizione così autorevoli e davanti alla lettera dello statuto, che è leggibile ed interpretabile da chiunque sia dotato di una intelligenza normale, non è possibile prendere sul serio gli argomenti gesuitici dell'onorevole Colombo. Espedienti del genere non stupiscono da parte di uomini e di partiti che vi hanno fatto ricorso tante altre volte, ma sono motivo di grave preoccupazione quando vengono avallati da partiti che hanno nel loro programma la difesa della Costituzione e si proclamano sostenitori e promotori della democrazia e delle autonomie locali. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 4 nel nuovo testo della Commissione è del seguente tenore:

« Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o

principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'ente nazionale e fino a quando l'ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2°) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3°) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1°) e 2°) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4°) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1°), 2°) e 3°); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno sciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'ente nazionale ed i ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione;

5°) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo com-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

ma dell'articolo 1, e l'ente autoomo per il Volturno potranno ottenere dall'ente nazionale, previa autorizzazione del ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1°), 2°) e 3°) del presente articolo in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente n. 5°) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse;

6°) non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. Le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito alla data di entrata in vigore della presente legge nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 e dimostrate con documentazioni aventi data certa, non sono soggette al trasferimento stesso se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, a soggetti diversi dall'ente l'eserci-

zio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese. Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elettrica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate. Saranno altresì integralmente trasferite all'ente nazionale le attività della società per azioni Larderello.

Il limite dell'utilizzazione del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato dei ministri;

7°) non sono soggette a trasferimento all'ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure immessa in rete, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8°) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775;

9°) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati;

10°) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963 ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

Pongo in votazione il primo periodo:

« Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: ».

(È approvato).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo capoverso del n. 1°), non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi al n. 1°), diretto a sostituire il primo capoverso con i seguenti:

« 1°) per le imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sarà trasferito all'ente l'intero complesso di beni e di rapporti giuridici, ad eccezione della sede sociale e di quant'altro è indispensabile per il funzionamento della società. I beni non attinenti all'esercizio di dette attività, che siano richiesti entro un mese dalla data del trasferimento, saranno restituiti agli aventi diritto ed in mancanza saranno posti ai pubblici incanti o trasferiti ad enti pubblici o società a prevalente partecipazione statale. Le azioni non quotate in borsa emesse da altre società assoggettate a trasferimento saranno trasferite dall'ente alle società emittenti, che le annulleranno e ridurranno il proprio capitale in corrispondenza al valore nominale delle azioni stesse.

Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e per la restituzione o alienazione di quanto non abbia attinenza con l'esercizio delle attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 ».

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Degli Occhi non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento sostitutivo al primo capoverso del n. 1°).

Onorevole Bardanzellu, mantiene i suoi emendamenti al primo capoverso del n. 1°), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu al n. 1°), primo capoverso, diretto a sostituire il primo periodo con il seguente:

« Delle imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o prin-

cipale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno trasferiti all'ente nazionale l'intero patrimonio e gli inerenti rapporti giuridici ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu al n. 1°), primo capoverso, mirante a sostituire le parole: « la restituzione agli aventi diritto, dei beni non ritenuti » con le parole: « la restituzione agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, dei beni non ritenuti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu al n. 1°), mirante ad aggiungere, in fine del primo capoverso, le parole: « ivi compresi gli impianti di produzione, trasporto, trasformazione dell'energia elettrica destinati a soddisfare fabbisogni inerenti le attività cui i beni non ritenuti si riferiscono ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu al n. 1°), mirante ad aggiungere, dopo il primo capoverso, il seguente:

« Saranno altresì previste le modalità per la alienazione sul libero mercato oppure il trasferimento ad enti pubblici od a società a prevalente partecipazione statale — secondo il criterio del massimo realizzo per l'ente — dei beni non ritenuti che non siano richiesti dagli aventi diritto ».

(Non è approvato).

Onorevole Alpino, mantiene i suoi emendamenti al primo capoverso del n. 1°), non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino al n. 1°), primo capoverso, mirante ad aggiungere, dopo le parole « rapporti giuridici », le parole: « anche insorgenti con le connesse attività e passività per la parte afferente i rapporti ritenuti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alpino al n. 1°), primo capoverso, mirante a sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Saranno previste le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti, nonché quelle per la separazione dei beni che non abbiano attinenza con l'esercizio delle attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 e per la loro

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

restituzione, entro un mese dal trasferimento, agli aventi diritto che abbiano optato per la restituzione stessa ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo capoverso del n. 1°), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti al n. 1°), primo capoverso, mirante a sostituire le parole: « la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti », con le parole: « la restituzione agli aventi diritto dei beni che non abbiano attinenza con l'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, accetta il testo proposto dal Governo per l'altro suo emendamento, aggiuntivo di un capoverso dopo il primo capoverso del n. 1°)?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti al n. 1°), nel testo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, mirante ad aggiungere, dopo il primo capoverso, il seguente:

« L'ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento ».

(È approvato).

Onorevole Bardanzellu, mantiene i suoi due emendamenti al secondo capoverso del n. 1°), non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu al n. 1°), mirante a sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, da un amministratore provvisorio, nominato dall'ente, fino a quando l'ente stesso non disponga diversamente. In particolare, nel caso di imprese assoggettate a trasferimento che svolgano in via non principale anche attività diverse da quelle indicate al comma primo dell'articolo 1, l'operato dell'amministratore provvisorio è sottoposto al controllo del collegio sindacale eletto dagli azionisti di tali imprese ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu al n. 1°), secondo capoverso, mirante a sostituire le parole: « nominato dall'ente nazionale e fino a quando l'ente nazionale stesso non disponga diversamente », con le parole: « nominato dall'ente nazionale, per un periodo massimo di 360 giorni ».

(Non è approvato).

Onorevole Limoni, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al n. 1°), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LIMONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Limoni al n. 1°), diretto ad aggiungere, in fine, le parole:

« Per la nomina degli amministratori provvisori l'ente nazionale si atterrà esclusivamente a criteri di competenza e rispetterà le norme di cui al n. 4° dell'articolo 3 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 1°) integrato dall'emendamento Roberti già approvato:

« 1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

L'ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente; ».

(È approvato).

Passiamo al n. 2°). Poiché l'onorevole Degli Occhi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Alpino, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino, tendente ad aggiungere al

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

n. 2°), in fine, le parole: « anche insorgenti con le connesse attività e passività, per la parte afferente i rapporti ritenuti ».

(Non è approvato).

Onorevole Alpino, mantiene l'altro emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino, tendente ad aggiungere al n. 2°), il seguente capoverso:

« Per tali imprese il trasferimento riguarderà la sola parte dei suddetti beni e rapporti non utilizzabili per altri processi produttivi che le imprese stesse continuino ad esplicare nei limiti e con le modalità previsti al n. 6°) del presente articolo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 2°) nel testo della Commissione di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al n. 3°). Poiché l'onorevole Degli Occhi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino, tendente a sostituire, al n. 3°), le parole: « alla data del 31 dicembre 1961 », con le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, tendente ad aggiungere al n. 3°), in fine, le parole: « dei beni trasferiti all'ente sarà redatto l'inventario in concorso con gli amministratori responsabili, alla data del trasferimento delle imprese predette ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 3°) nel testo della Commissione di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al n. 4°). Onorevole Trombetta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a sostituire al n. 4°), primo capoverso, le parole: « che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa », con le altre: « che rimanessero attribuiti ai medesimi per motivi di pubblico interesse ed in base a criteri di semplificazione amministrativa ».

(Non è approvato).

Onorevole Limoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LIMONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Limoni, tendente ad aggiungere al n. 4°), secondo capoverso, dopo le parole: « secondo le norme dell'ordinamento dei singoli enti », le parole: « La nomina degli amministratori straordinari avverrà secondo criteri di competenza e nel rispetto delle norme di cui al n. 4°) dell'articolo 3 ».

(Non è approvato).

Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo? La parte dell'emendamento concernente la distribuzione è stata accantonata.

COLASANTO. Ritiro l'emendamento per la parte non accantonata.

PRESIDENTE. Onorevole Marchesi, mantiene il suo emendamento riguardante l'amministrazione ferroviaria?

MARCHESI. Ritiro l'emendamento, perché sostanzialmente quello che ci proponevamo è rispecchiato nella formula proposta dal ministro Colombo: « tenuto conto dell'incidenza dell'onere relativo ». Mi permetto però di chiedere all'onorevole ministro se ritenga letterariamente preferibile la dizione: « con riferimento all'incidenza degli oneri attuali ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione?

BERRY. A nome della Commissione accetto tale dizione.

PRESIDENTE. Sta bene. Le parole: « con riferimento all'incidenza degli oneri attuali » si intendono incorporate, al n. 4°), in fine, nel testo della Commissione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

Resta da definire il problema delle centrali e delle reti di distribuzione delle ferrovie collegato all'emendamento Colasanto, soppressivo del terzo capoverso del n. 4.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Veramente non comprendo che cosa vorrebbe significare la riserva riguardante queste reti. Se si tratta di reti che hanno una funzione a carattere nazionale, che investe tutto il sistema elettrico, allora è evidente che sono soggette al trasferimento; se si tratta, invece, di reti che hanno riferimento con la distribuzione aziendale, se, cioè, si possono configurare come un aspetto della organizzazione aziendale delle ferrovie, allora mi pare che non debbano essere oggetto di trasferimento. Bisognerà esaminare il problema all'atto pratico, perché in una norma giuridica non mi sentirei di distinguere tra reti di distribuzione che abbia una funzione di carattere generale e reti di distribuzione che abbia invece una funzione di carattere aziendale.

Ecco perché prego l'onorevole Colasanto di non sollevare questo problema in sede legislativa: sappiamo che tale problema esiste; lo risolveremo quando emergeremo, attraverso i decreti delegati, le norme di attuazione della legislazione stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Colasanto?

COLASANTO. Nel primo comma dell'articolo 1, richiamato nel capoverso di cui ho proposto la soppressione, si parla di produzione, trasporto e distribuzione; ora, le ferrovie fanno trasporti di energia soltanto per conto proprio e per molte migliaia di chilometri. È una specie di distribuzione ad alta tensione che alimenta soltanto impianti ferroviari.

Badi, onorevole ministro, che sul concetto base sono d'accordo con lei: che cioè quello che serve esclusivamente alle ferrovie (produzione diretta e trasporto) deve restare alle ferrovie, mentre quello che può servire all'« Enel » vada all'« Enel ».

Il ministro ha fatto rilevare che la votazione potrebbe pregiudicare il problema in sede di attuazione della legge. Sono d'accordo con il ministro e ritiro il mio emendamento, augurandomi che i decreti delegati possano salvare dal trasferimento almeno questa parte del patrimonio energetico di diretta pertinenza dell'azienda ferroviaria di Stato.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Mi pare che non vi siano idee molto chiare sull'emendamento Colasanto. La distribuzione dell'energia per le ferrovie dello Stato è tutt'uno con l'esercizio ferroviario. Non esistono linee di trasporto o di distribuzione: esiste una rete connessa alla centrali ed alle reti di alimentazione. In altre parole, la rete di trasporto e quella di alimentazione sono un tutto unico che viene comandato dall'esercizio ferroviario.

La prego, onorevole ministro, di voler chiarire tutta questa materia, perché altrimenti si rischia, non approvando l'emendamento Colasanto, di creare squilibri e confusioni nell'esercizio ferroviario.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il tema che l'onorevole Biaggi pone è di natura squisitamente tecnica. Come ho già detto, se si tratta di reti di distribuzione le quali hanno una funzione che si può considerare indipendente dall'azienda ferroviaria, è evidente che queste reti vengono trasferite; se invece si tratta di reti che hanno una funzione aziendale, è chiaro che nell'interpretazione della norma ha prevalenza questa stretta connessione con la funzione aziendale che tali reti presentano, pur essendo molto estese, ed in questo caso non saranno oggetto di trasferimento. Quindi questa è una questione che dovremo risolvere sul piano tecnico e che la legge ci consente di risolvere in seguito, senza doverne fare oggetto in questo momento di una norma specifica che non sappiamo dove ci potrebbe portare.

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha ritirato il suo emendamento.

COLASANTO. Sì, una volta acquisite agli atti parlamentari le dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, soppressivo del terzo capoverso del n. 4°).

(Non è approvato).

Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene il suo emendamento al n. 4°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio, tendente a so-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

stituire, al n. 4°), il terzo capoverso con il seguente:

« Le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui detta amministrazione ha partecipazione, rientrano nella disciplina prevista dalle disposizioni di cui al successivo n. 6°) del presente articolo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 4°) integrato dalle modificazioni proposte dal Governo e dall'onorevole Marchesi:

« alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1°), 2°) e 3°); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali ».

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti rinviati dall'articolo 1. Onorevole Olindo Preziosi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo, tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Alle imprese che esercitano le attività indicate al primo comma, sono espropriati e

trasferiti all'Ente nazionale il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i rapporti giuridici relativi secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 ».

(Non è approvato).

Porrò ora in votazione l'emendamento Roberti al quarto comma dell'articolo 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Desidero ancora una volta pregare l'Assemblea di considerare la gravità di quello che si appresta a votare. Praticamente la Camera si accinge a votare il trasferimento in proprietà dell'« Enel » delle imprese, e a sostegno di questa tesi (che è respinta dalla legislazione britannica, dal buonsenso logico e giuridico) non ci sono stati adottati da parte della Commissione né del ministro — ed è veramente aberrante — motivi validi, starei per dire qualche cosa di più: non ci sono stati adottati affatto motivi, perché l'onorevole relatore per la maggioranza ha detto che sostanzialmente la locuzione « impresa » corrisponde alla locuzione « azienda », in quanto che vi è confusione di terminologia. Questa potrebbe essere una constatazione, ma non un motivo valido per dei legislatori. Senonché il relatore stesso ha poi detto che l'impresa è l'azienda in movimento. Ma anche a voler accettare questa definizione, quando noi dobbiamo esercitare un trasferimento, cioè una espropriazione, non possiamo esercitarlo sull'azienda in movimento, ossia durante il suo esercizio. Noi dobbiamo fissare in un dato momento questo bene che andiamo ad espropriare, e dobbiamo espropriare quindi il bene, cioè l'azienda, non l'impresa, non l'attività dell'imprenditore, non l'attività dell'organizzatore, altrimenti dovremmo espropriare l'imprenditore, l'organizzatore, e così dovremmo fare qualche cosa di assurdo.

È noto che gli elementi imprenditore, impresa ed azienda si definiscono in modo addirittura lapalissiano. Imprenditore ed impresa sono, rispettivamente, una qualificazione ed una organizzazione di persone riferite ad una data attività, e non possono essere espropriate: l'azienda si ha, si possiede ed è quella che può essere trasferita ed espropriata.

Se non fosse approvato il nostro emendamento, gli articoli successivi ci porterebbero a situazioni assurde, perché negli articoli successivi si riconoscono, ad esempio, diritti di ricorso amministrativo, diritti di gravame giudiziario, diritti di azione giudiziaria, quando

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

non esisteranno più i soggetti che potrebbero esercitare questi diritti, cioè l'impresa e gli imprenditori. Quindi si determinerebbero situazioni paradossali, assurde, spaventose.

È stata addotta, prima timidamente dall'onorevole Berry, a nome della maggioranza della Commissione, e poi con maggiore autorevolezza dal ministro, l'argomentazione tratta dall'articolo 43 della Costituzione, che suona: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese ».

Ma è ovvio che quando la Costituzione, in una norma che contiene un precetto, anzi una direttiva generale, parla in questo caso di imprese, si riferisce all'attività, non all'impresa in senso giuridico.

E quando l'onorevole ministro, a sostegno della sua opinione contraria, ha detto che l'articolo 43 della Costituzione dispone che si possono « riservare originariamente » le imprese, cioè anche le imprese a venire, questo, come io gli facevo notare mentre parlava, è un argomento a favore della nostra tesi, perché è chiaro che si può riservare originariamente un dato settore di attività, ma non mai un'impresa, cioè un organismo giuridico futuro.

Mi pare quindi che ci troviamo veramente di fronte ad una posizione assurda ed abnorme e — quel che è più grave — ad un'assenza assoluta di motivi che possano consigliare di accogliere la dizione che ci viene proposta dalla Commissione e dal Governo. Con il nostro emendamento noi ci porremmo viceversa al sicuro da qualunque conseguenza aberrante ed eviteremmo la conseguenza della nomina di 200 commissari. Ma se questa è la ragione per la quale non si vuole, in ipotesi, accogliere il nostro emendamento, allora veramente noi non meriteremmo più neppure la qualifica di facitori tecnici della legge.

Noi manteniamo, quindi, il nostro emendamento, unitamente a quelli ad esso conseguenti e che sono sostitutivi del n. 1°), dei nn. 2°), 3°) e 4°), nonché del n. 9°) dell'articolo 4.

Non respingetelo con un'alzata di mano immotivata ed assurda, venendo tra breve a provocare con ciò, anche nell'altro ramo del Parlamento, una insormontabile perplessità, perché, dopo che la legge sarà stata emanata, essa non potrà trovare attuazione se verrà mantenuto il testo attuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire, al quarto comma dell'articolo 1, le parole: « le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo », con le altre: « gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica da qualunque fonte prodotta ».

(Non è approvato).

Sono così preclusi gli emendamenti Roberti, sostitutivi del n. 1°), dei nn. 2°), 3°) e 4°), nonché del n. 9°) dell'articolo 4, conseguenti a quello testé respinto.

Il successivo emendamento Roberti s'intende assorbito da quello della Commissione aggiuntivo del n. 10) all'articolo 4.

È così esaurito l'esame degli emendamenti rinviati dall'articolo 1.

Passiamo al n. 5°). Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento soppressivo del n. 5°), identico all'emendamento Alpino, e l'emendamento subordinato, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Alpino, soppressivo del n. 5°).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Roberti, tendente ad aggiungere al n. 5°), primo capoverso, in fine, le parole: « L'ente è tenuto, entro due mesi, a decidere in ordine alle richieste di concessione ».

(Non è approvato).

Onorevole Natoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Natoli, sostitutivo dell'intero n. 5°):

« 5°) non sono soggette a trasferimento le imprese costituite a norma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'Ente autonomo Volturno, l'Ente siciliano di elettricità istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 giugno 1947, n. 2, e gli enti costituiti dalle regioni a statuto speciale.

Saranno stabilite le norme per coordinare con l'« Enel » le modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 1 allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'ente dalla presente legge.

Le regioni e gli enti locali potranno comunque trasferire all'« Enel » l'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'arti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

colo 1 contro corresponsione del relativo indennizzo da determinarsi ai sensi del n. 4° dell'articolo 5 ».

(Non è approvato).

Onorevole Limoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LIMONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Limoni, sostitutivo dei primi due capoversi del n. 5°):

« Gli enti locali che esercitano a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 e l'Ente autonomo per il Volturno sono esclusi dall'obbligo di trasferire le imprese all'« Enel », salvo che non ne facciano esplicita richiesta.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'« Enel » sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1°, 2° e 3°, in quanto applicabili ».

(Non è approvato).

Dovremmo ora votare l'emendamento Laconi; ma poiché, come è stato già preannunziato, sono giunte alla Presidenza richieste di votazioni qualificate — appello nominale e scrutinio segreto — propongo di rinviare la votazione di detto emendamento alla seduta antimeridiana di domani, proseguendo questa sera sino ad esaurimento degli altri emendamenti all'articolo 4.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, tendente ad aggiungere al n. 5°), primo capoverso, dopo le parole: « gli enti locali che esercitano », le parole: « e che eserciteranno ».

(Non è approvato).

Segue l'emendamento Cocco Maria, accettato dalla Commissione e dal Governo. Poiché esso è collegato alla sorte dell'emendamento Laconi, già rinviato alla seduta antimeridiana

di domani, propongo di procedere ad analogo rinvio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, tendente a sostituire al n. 5°), primo capoverso, le parole da: « e l'Ente autonomo per il Volturno », sino alla fine, con le altre: « e l'Ente autonomo per il Volturno, sono soggetti a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1°, 2° e 3°) del presente articolo in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente numero 5°) si applicano anche agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente ad aggiungere al n. 5°), primo capoverso, dopo le parole: « e l'Ente autonomo per il Volturno », le altre: « e fatta eccezione per le imprese esercite dagli enti locali in città ove sorgono aziende elettriche nazionalizzate ».

(Non è approvato).

Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, tendente ad aggiungere al n. 5°), primo capoverso, dopo le parole: « l'Ente autonomo per il Volturno », le parole: « nonché le società cooperative di produzione e di distribuzione, con finalità mutualistiche ».

(Non è approvato).

Onorevole Bucalossi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUCALOSSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bucalossi, tendente ad aggiungere al n. 5°), primo capoverso, dopo le parole:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

« ministro per l'industria e il commercio », le parole: « quando l'impresa locale, per la sua dimensione e per la sua efficienza, assicuri un servizio rispondente alle finalità della presente legge ».

(Non è approvato).

Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, tendente ad aggiungere al n. 5°), primo capoverso, dopo le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge », le parole: « o dalla costituzione di nuove imprese del genere sopra mentovate ».

(Non è approvato).

Segue l'emendamento Romita che si riferisce ai comuni, alle province e loro consorzi, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

TOGNI GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la Commissione ritiene che sia assorbito dall'emendamento Marenghi.

ROMITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA. Non ritengo che il mio emendamento sia assorbito, perché l'emendamento Marenghi non si applica in modo chiaro proprio a quel consorzio di province piemontesi e liguri che l'onorevole Lucifredi ha citato poco fa. La formula del subingresso nei rapporti giuridici, di cui all'emendamento subordinato Marenghi, significa inoltre poco per il consorzio del Tanaro, il quale non ha alcun rapporto giuridico in corso con aziende elettriche che si siano impegnate a costruire gli impianti idroelettrici. Questa formula non impegna l'« Enel » a costruire gli impianti elettrici essenziali per l'irrigazione. Pertanto, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romita, tendente ad aggiungere al n. 5°), dopo il primo capoverso, il seguente:

« Comuni, province e loro consorzi potranno ottenere dall'ente, con le medesime modalità, la concessione della sola produzione di energia elettrica da consegnare all'ente, quando gli impianti relativi a tale attività facciano parte integrante di progetti intesi a realizzare altre finalità di preminente interesse pubblico come: l'approvvigionamento di acqua potabile, l'irrigazione e gli

altri usi agricoli, la navigazione interna, la sicurezza igienica e sanitaria; e la vendita dell'energia costituisca l'indispensabile ed insostituibile mezzo di finanziamento di tali progetti ».

(Non è approvato).

È così precluso l'emendamento Sarti all'emendamento Romita.

Segue l'emendamento Palazzolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Poiché esso è collegato alla sorte dell'emendamento Laconi, già rinviato alla seduta antimeridiana di domani, propongo di procedere ad analogo rinvio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Scalia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCALIA. Attese le dichiarazioni dell'onorevole Berry e del ministro, lo ritiro unitamente al successivo, sempre al n. 5).

Mi limito solo a dire che chiunque abbia preso conoscenza dei miei interventi, prima di carattere generale, poi sull'argomento specifico degli emendamenti da me presentati, si sarà certamente accorto che non volevo minimamente proporre la regionalizzazione dell'« Enel ». Mi sono anzi preoccupato dell'eventuale pericolo di regionalizzazione che poteva sorgere, perché sono convinto che l'« Enel », nella sua logica, afferma la necessità appunto di unificare sul piano del territorio nazionale tutte le attività allo scopo di ridurre costi, di praticare tariffe di favore e cose di questo genere. È fin troppo ovvio che nella mia considerazione non vi potesse essere la preoccupazione di nazionalizzare da un lato e di settorializzare dall'altro un campo così importante. Qui sono emerse due posizioni: una del gruppo comunista, con cui si tenderebbe a lasciare le cose pressoché inalterate, e una posizione — che chiamerei ministeriale — del relatore per la maggioranza, con la quale si vorrebbe invece lasciare tutto in sospeso in attesa di una soluzione che dovrebbe intervenire con la legge delegata. Io mi permetto di inserirmi fra le due posizioni, non per suggerire criteri di regionalizzazione, ma per suggerire posizioni attraverso le quali l'organo decentrato dell'« Enel » potesse esplicare la sua attività con unità di direttive e nel contempo evitando la duplicità di enti che verrebbe realizzata nel caso in cui non dovesse risolversi la questione.

In queste condizioni mi permetterò di risollevarlo il problema in altra sede attraverso gli opportuni strumenti parlamentari, nella speranza che il ministro voglia tenere conto delle mie preoccupazioni. Ho la sensazione, signor ministro, che, pur partendo dalla sua lodevole preoccupazione di evitare la regionalizzazione, nel corso degli avvenimenti politici le pressioni assembleari potrebbero portarci a rimpiangere di non aver adottato la soluzione dell'organo decentrato e potremmo arrivare a conclusioni anacronistiche, perché regionalizzare mentre si nazionalizza è un grosso anacronismo storico e politico. Mi auguro che il ministro possa dichiarare che esaminerà con benevolenza la mia proposta in altra sede. Ritiro quindi i miei emendamenti, perché non intendo pregiudicare con una votazione contraria una così importante questione.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino, tendente ad aggiungere al n. 5), terzo capoverso, dopo le parole: « istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 », le parole: « nonché ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale istituiti con legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».

(Non è approvato).

Seguono gli emendamenti Pellegrino e Failla.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'emendamento Pellegrino pone un problema di partecipazione dei presidenti delle regioni al Comitato dei ministri quando si tratta delle questioni elettriche. Vorrei sottolineare all'attenzione della Camera che qui si tende a dare una prerogativa che attualmente i presidenti delle regioni non hanno. Essi l'hanno solo per quanto riguarda il Consiglio dei ministri e quando si discute di materie che interessano le regioni. Se vogliamo estendere questa prerogativa a tutti i comitati amministrativi, allora il problema si pone anche per il C.I.R. e per il C.I.P. Si tratterebbe di un precedente legislativo di grande importanza ed il Governo è contrario ad ammettere questa norma.

PRESIDENTE. Comunque, gli emendamenti Pellegrino e Failla, non accettati dalla Commissione né dal Governo, sono collegati alla sorte dell'emendamento Laconi, già rinviato. Propongo pertanto di procedere ad analogo rinvio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Segue l'emendamento Marengi, con la subordinata accettata dalla Commissione e dal Governo unitamente al subemendamento Sarti. Onorevole Lucifredi, mantiene l'emendamento principale, di cui ella è cofirmatario?

LUCIFREDI. Lo ritiro, mantenendo però la subordinata ed aderendo alla modifica di cui al subemendamento Sarti.

AUDISIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Nell'annunziare il mio voto favorevole all'emendamento subordinato Marengi con il subemendamento Sarti, al quale aderisco pienamente, ritiro un analogo subemendamento da me presentato.

L'onorevole Romita mi diceva poc'anzi che l'emendamento Marengi-Sarti non risolverebbe le questioni che stanno alla base della nostra iniziativa di questi giorni in favore del consorzio interprovinciale ligure-piemontese del Tanaro; l'emendamento, insomma, si limiterebbe a salvare il salvabile.

Faccio invece osservare all'onorevole Romita che egli ha il dovere di votare l'emendamento perché esso, contrariamente a quello da lui proposto, non contraddice il principio fondamentale del trasferimento della produzione di energia elettrica all'« Enel ». L'emendamento impegna l'ente ad intervenire nei confronti di tutti i consorzi costituiti fra comuni e province, e dunque anche del consorzio interprovinciale del Tanaro.

L'approvazione dell'emendamento Marengi-Sarti rappresenta un atto positivo e contribuisce a rendere la legge più chiara ed organica, senza far prevalere una posizione contrastante con la dizione dell'articolo 1, che abbiamo approvato.

In questo modo noi diamo la garanzia che nel prossimo futuro il consorzio potrà addivenire ad intese con l'« Enel » al fine di salvaguardare gli specifici interessi pubblici di cui esso è portatore.

ROMITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA. Annunzio il mio voto favorevole all'emendamento Marenghi ed al subemendamento Sarti, che accetto come emendamento subordinato a quello da me proposto.

Rammaricandomi che il collega Audisio abbia riferito pubblicamente un colloquio di carattere privato, e come tale non interessante la Camera, desidero dire poche parole a giustificazione del mio atteggiamento.

A differenza di quello da me proposto, l'emendamento che ci accingiamo a votare non garantisce la soluzione dei problemi del consorzio del Tanaro, in quanto si limita a lasciare aperta una possibilità favorevole, non sappiamo se vicina o lontana (e vi è da temere che sia, purtroppo, lontana), a meno che il ministro Colombo non ci voglia dare qualche diversa assicurazione.

L'elemento di incertezza della formula di questo emendamento è quello di dissociare dall'irrigazione la costruzione degli impianti idroelettrici ad essa relativi o connessi. Ne deriva, di conseguenza, che i predetti impianti rischiano di perdere qualunque interesse e qualsiasi convenienza economica.

Cionondimeno, l'emendamento rappresenta indubbiamente un miglioramento rispetto al testo originario, e, benché non garantisca la soluzione dei problemi che ci stanno a cuore, lascia una porta aperta alla loro soluzione, il che giustifica il mio voto favorevole.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non vorrei che l'interpretazione dell'onorevole Romita passasse senza una parola di rettifica da parte mia. Non si discute l'esistenza del consorzio per quanto riguarda i fini prevalenti che esso persegue, come, per esempio, l'irrigazione. Ci troviamo di fronte a molti casi del genere. In questo consorzio, accanto ai fini dell'irrigazione o del rifornimento dell'acqua potabile, vi è un complesso di attività elettrica: ebbene, nel consorzio subentra l'« Enel » per l'attività elettrica. A ciò mira appunto l'emendamento. Resta fermo il principio — ripeto — che queste attività elettriche fanno capo all'« Enel », il quale entrerà nell'ambito di questo consorzio e parteciperà al consorzio stesso.

È un'eccezione che noi facciamo per risolvere questi problemi. Per esempio, vi sono alcuni enti agricoli di irrigazione che esercitano o stanno costruendo dighe, che serviranno non solo per l'irrigazione, ma anche per la produzione di energia elettrica. Ebbene, l'ente subentrerà — ripeto ancora

una volta — per la parte che riguarda l'elettricità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 5) nel testo della Commissione:

« Gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Eletticità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Marenghi modificato dal subemendamento Sarti, tendente ad aggiungere al n. 5), in fine, il seguente capoverso:

« Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue ».

(È approvato).

Passiamo al n. 6). Ricordo che la Commissione, ritirando i due emendamenti da essa precedentemente presentati, ha accettato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

il nuovo testo del Governo, che ha sostituito la prima parte del n. 6) con la seguente:

« Non sono soggette a trasferimento: a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse e da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961; b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito alla data di entrata in vigore della presente legge nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta. Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta ».

La restante parte del n. 6°), nel testo della Commissione emendato dal Governo, risulta del seguente tenore:

« Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese. Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elettrica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate. Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello ».

BUSETTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Il Governo ha provveduto a sanare una situazione veramente incresciosa che si era determinata questa mattina con la presentazione da parte non della Commissione, ma di un gruppo di deputati, di alcuni emendamenti che, in realtà, non recavano alcuna firma di presentazione. Questo è avvenuto nella giornata di oggi, in violazione di un preciso disposto dell'articolo 86 del regolamento. Mi auguro che non si ripeta più il fatto della presentazione in aula di emenda-

menti a nome della Commissione, quando la Commissione non si è riunita, non ha deciso e non ha preso alcuna determinazione in materia, ma che siano i deputati, nelle dovute forme, com'è loro diritto, a presentare gli emendamenti. Per quanto riguarda la sostanza del nuovo testo che è stato poco fa presentato ed illustrato dall'onorevole ministro, noi dichiariamo che voteremo contro, perché ci pare che questo testo contenga un concetto estensivo dell'autoproduzione, nel momento stesso in cui da parte del nostro gruppo è stato ampiamente dimostrato che sarebbe stato, invece, dovere del Governo provvedere alla limitazione dell'autoproduzione, almeno per quanto concerne il settore idroelettrico, che è così importante ai fini del coordinamento delle attività elettro-irrigue del nostro paese.

A noi pare che questo testo, estendendo il concetto dell'autoproduzione, apra una nuova breccia, una nuova falla nel sistema, andando contro i fini di unicità della nazionalizzazione non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo politico. Dico questo perché è evidente che le imprese alle quali ci si riferisce nel nuovo testo del Governo, sono le grandi imprese autoproduttrici (la Montecatini, la De Angeli-Frua, la Falck, l'Italcementi, ecc.). Ad esse si fa una concessione su un piano squisitamente politico. Per questi motivi noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Per quanto concerne le eccezioni mosse dall'onorevole Busetto alla presentazione di taluni emendamenti a nome della Commissione, non ho approfondito il tema, essendo sopravvenuto il nuovo testo del Governo: in caso diverso avrei accertato la esattezza del rilievo.

Per prassi, il Governo può, in aula, proporre modificazioni al testo di un provvedimento di legge. Siccome ciò è avvenuto, e con l'adesione della Commissione, il problema si pone in astratto, ma in concreto è superato.

Pertanto, il testo del n. 6 dell'articolo 4, che prenderemo a base del nostro esame, resta quello dianzi letto.

A questo punto si inserisce il nuovo emendamento del Governo, sostitutivo del periodo riguardante la « Terni », che il Governo si era riservato di precisare e di cui do lettura:

« Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla Terni nel 1961 o in corso di realizzazione alla data dell'entrata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-61 ».

La Commissione lo accetta?

TOGNI GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Vorrei in primo luogo fare una richiesta. Siccome stamane avevamo elaborato un testo in cui si era precisato che il trattamento di favore si riferiva alle attività direttamente esercitate dalla « Terni » (e anche l'onorevole Anderlini insisteva in questa direzione), vorremmo sapere se l'onorevole ministro, che stamane sembrava in favore di questo testo, sia ancora di questo parere.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho qui davanti un testo in cui si dice: « per le attività esercitate dalla Terni ». Non vedo quindi da chi altri si debbano intendere esercitate.

GUIDI. Evidentemente ella non ricorda il testo di stamane.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non posso ricordare alcun testo perché non ne è stato con me concordato alcuno.

GUIDI. Il testo finiva con le parole: « attività direttamente esercitate »: oggi sparisce l'avverbio « direttamente », il che costituisce un grosso regalo a un monopolio americano, alla *United Steel Corporation*. Questa è una variazione dell'ultimo momento.

CRUCIANI. Venga a Terni ad affermare queste cose!

GUIDI. Venga lei!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Credo che il testo che abbiamo dinanzi a noi sia abbastanza chiaro. Non so delle polemiche che sono intervenute tra i deputati umbri. So di un testo che ho studiato io e che ho fatto studiare dai miei uffici. È evidente che la titolarità delle attività è della Terni. Abbiamo ritenuto — e pensavamo con questo di andare incontro alle esigenze manifestate da più parti per quanto riguarda l'attività della Terni — che, oltre alle attività che sono dalla suddetta società già esercitate, siccome si è detto che bisogna coordinare lo sviluppo della Terni con il piano di sviluppo economico dell'Umbria, fosse giusto tenere conto anche delle attività che sono in corso di costruzione. Non so se vi sono altre que-

stioni. Ad ogni modo, il Governo resta fermo a questo testo.

GUIDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Credo che debba avere una risposta soprattutto la precisazione del ministro a proposito della modificazione dell'ultima ora, che viene presentata in modo tale da occultare la sostanza delle cose, come un provvedimento in favore dell'Umbria.

Se ella, onorevole ministro, si fermasse a questa formulazione: « per le attività direttamente esercitate dalla Terni e connesse allo sviluppo della produzione o al piano di sviluppo », noi senz'altro voteremmo a favore. Lo diciamo perché vogliamo far cadere certi veli di ipocrisia e discutere apertamente su questi problemi. Dobbiamo dire che la formulazione del Governo fa invece riferimento a una programmazione in corso e ferisce lo stesso principio della programmazione autonoma regionale e nazionale. La cosa è quindi grave, perché rappresenta sia un grosso regalo elargito ad un grande monopolio, sia una lesione del principio della programmazione autonoma. Oggi si fa della Terni soprattutto l'usbergo di un grande monopolio straniero, rispetto al quale essa ha la « titolarità » di certe attività, per dirla con le parole del ministro Colombo. Però questo non è un atto che realizzi il piano di sviluppo, per altro ad oggi inedito e che deve avere carattere anti-monopolistico, ma il suo contrario.

Perciò noi, per chiarire le posizioni, insisteremo perché si mantenga la dizione già adottata nel testo della Commissione dei 45, che parlava di « attività direttamente esercitate ». Dico questo di fronte all'improvvisa e nuova formulazione dell'onorevole ministro. Evidentemente, prima d'ora non potevamo presentare un emendamento al testo della Commissione dei 45, che noi condividevamo.

PRESIDENTE. Ella ha ragione. L'autorizzo, pertanto, a presentare i suoi emendamenti nelle forme regolamentari.

GUIDI. Noi condividiamo il principio della nazionalizzazione e lo consideriamo positivamente.

Diciamo anzi che questo provvedimento sconfigge la società Terni, la quale in questi giorni ha mobilitato tutte le sue risorse ed i suoi uomini per scongiurare un provvedimento suscettibile di modificare la sua tradizionale politica energetica, che è stata rovinosa per decenni per l'economia umbra. In questo senso la nazionalizzazione della Terni è un successo al quale i comunisti umbri

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

hanno dato un contributo decisivo. Però diciamo, in pari tempo, che se veramente vogliamo dar vita ad un nuovo indirizzo occorre dar corso ad una nuova politica energetica, collegata ad una funzione propulsiva della Terni che, per essere tale, deve essere antimonopolistica, ed i cui lineamenti sono delineati nell'ordine del giorno per l'Umbria, approvato da questa Camera il 17 febbraio 1960. Coerenti con tale posizione abbiamo ripresentato un ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione il 7 agosto scorso, che ribadisce il suddetto collegamento e chiede che il compendio degli indennizzi sia reinvestito nei settori essenziali. Riteniamo, a buon diritto, che questo nostro ordine del giorno debba costituire un preciso orientamento per il Governo.

Riteniamo inoltre che, di fronte all'improvviso voltafaccia del Governo rispetto al testo approvato stamane da tutti i parlamentari umbri e che ricalcava il testo della Commissione dei 45, sia necessario chiarire la nostra posizione.

Per questa ragione ci riserviamo di presentare un emendamento al testo governativo, che ci darà la possibilità di esprimere il nostro pensiero, e cioè: fedeltà al testo della Commissione dei 45, adesione alla nazionalizzazione, nesso tra le modalità di erogazione di energia e le attività direttamente esercitate dalla Terni (da porsi in relazione con l'ordine del giorno del 7 agosto scorso), e nostro rifiuto a rendere un servizio al monopolio straniero della *United Steel Corporation*.

Noi ripetiamo ancora una volta: si dia pure alla Terni l'energia elettrica ad un prezzo adeguato e condizionato ad un'azione per l'effettivo sviluppo dell'Umbria, che deve significare garanzia di lavoro e benessere per i lavoratori umbri. Denunciamo invece il tentativo di contrabbandare la politica dei regali a un monopolio straniero come una politica di sviluppo dell'economia umbra.

Teniamo infine a confermare che voteremo a favore della nazionalizzazione della Terni, che costituisce un provvedimento suscettibile di aprire la via all'intervento delle classi lavoratrici al livello della politica nazionale e per la conquista di una programmazione democratica dello sviluppo della economia umbra.

PRESIDENTE. Sta bene. In attesa della presentazione dell'emendamento Guidi allo emendamento del Governo, la questione resta per il momento accantonata. Proseguiremo ora con l'esame degli emendamenti presentati al n. 6), che considereremo riferiti al

nuovo testo formulato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti al n. 6°), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente ad aggiungere al n. 6°), primo periodo, dopo le parole: « che producono », le altre: « trasportano e trasformano ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Busetto, mantiene i suoi emendamenti al n. 6°), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Busetto, tendente a sostituire al n. 6°, primo periodo, la parola: « elettrica », con l'altra: « termoelettrica ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire, al n. 6°), primo periodo, le parole: « energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni », con le altre: « energia elettrica che può essere destinata a soddisfare fabbisogni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Busetto, tendente a sopprimere al n. 6°), primo periodo, le parole: « o da imprese consorziate o consociate ».

(*Non è approvato*).

L'emendamento Soliano, tendente a sostituire al n. 6°), primo periodo, le parole: « imprese consorziate o consociate », con le altre: « imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961 », potrebbe intendersi incorporato nel testo del Governo, se la Commissione e il Governo stesso lo accettano.

TOGNI GIUSEPPE, Presidente della Commissione. La Commissione lo accetta.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, tendente a sopprimere, al n. 6°), le parole: « purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

mediamente nel triennio 1959-61. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta ».

(Non è approvato).

Onorevole Trombetta, mantiene i suoi emendamenti al n. 6°), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

— TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a sostituire al n. 6°), primo periodo, le parole: « il fabbisogno superi il 70 per cento », con le altre: « il loro fabbisogno annuo attuale superi il 50 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire al n. 6°), primo periodo, le parole: « purché il fabbisogno superi il 70 per cento », con le altre: « purché il fabbisogno superi il 50 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Busetto, tendente a sostituire al n. 6°), primo periodo, la cifra: « 70 », con l'altra: « 80 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente ad aggiungere al n. 6°), primo periodo, dopo le parole: « nel triennio 1959-1961 », le parole: « Non sono comunque soggette al trasferimento le imprese autoproduttrici che non abbiano immesso in rete per la vendita, mediamente nel biennio 1959-60, più di 15 milioni di chilowattore per anno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a sopprimere, al n. 6°), il secondo periodo.

(Non è approvato).

Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento al n. 6), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino, tendente a sostituire, al n. 6°), il secondo periodo con il seguente: « Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia supe-

rato per 5 anni consecutivi all'entrata in vigore della presente legge il 70 per cento della energia prodotta ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire al n. 6°), secondo periodo, le parole: « non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta », con le altre: « per tre anni consecutivi non abbia superato il 50 per cento dell'energia prodotta ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Busetto, tendente a sostituire al n. 6°), secondo periodo, la cifra: « 70 », con l'altra: « 80 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Busetto, tendente a sostituire, al n. 6°), il terzo periodo con il seguente:

« Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio della sola produzione di energia elettrica ove questa sia parte integrante di un ciclo produttivo ».

(Non è approvato).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, tendente a sostituire, al n. 6°), il terzo periodo con il seguente:

« Sarà autorizzato anche in avvenire a soggetti diversi dall'ente l'esercizio di attività previste dal primo comma dell'articolo 1, in relazione e nei limiti del fabbisogno inerente ad altri processi produttivi esplicitati dai soggetti stessi o da imprese consorziate o consociate ovvero in quanto le attività stesse siano necessarie per l'integrazione tecnica dei processi produttivi medesimi. Le modalità di autorizzazione e quelle concernenti la utilizzazione, la cessione all'ente o l'alienazione dell'energia prodotta o eccedente il fabbisogno saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2 ».

(Non è approvato).

Accantoniamo per il momento l'emendamento Cruciani.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a sopprimere, al n. 6°), l'ultimo periodo.

(Non è approvato).

Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, tendente a sostituire, al n. 6°), l'ultimo periodo con i seguenti:

« Resta parimenti escluso dal trasferimento quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 attualmente esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per esigenze dei propri servizi. A questa Azienda saranno trasferite, con norme analoghe a quelle della presente legge, le quote di partecipazione detenute da privati nella società Larderello, costituita dalla Azienda medesima, con sua preponderante partecipazione, per lo sfruttamento delle forze endogene toscane a norma del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il relativo onere sarà assunto da detta Azienda a carico dei fondi che è stata autorizzata a procurarsi con legge 27 aprile 1962, n. 211; saranno invece trasferite all'Ente, con indennizzo, le partecipazioni di minoranza che detta Azienda ha in altre imprese di produzione.

Fra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e l'Ente saranno stabilite particolari convenzioni per scambi, trasporti e cessioni reciproche di energia e per il coordinato utilizzo di tutte le linee di trasporto e distribuzione della prima e del secondo nonché per concertare l'ulteriore sfruttamento possibile da parte di entrambi delle risorse geotermiche toscane ».

(Non è approvato).

Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, tendente ad aggiungere al n. 6) il seguente periodo:

« L'Ente ritirerà alle condizioni che saranno stabilite, tutta l'energia elettrica prodotta dalle imprese non soggette a trasferimento, a norma del presente n. 6°), eccedente il fabbisogno delle imprese stesse ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 6°) (ad eccezione del periodo cui si riferisce l'emendamento Cruciani, testé accantonato), integrato dall'emendamento del Governo e dall'emendamento Soliano, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« non sono soggette a trasferimento: a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicitati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61; b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello ».

(E approvato).

Passiamo al n. 7°). Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, soppressivo del n. 7).

(Non è approvato).

Onorevole Limoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LIMONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Limoni, tendente a sostituire il n. 7) con il seguente:

« Non sono soggette a trasferimento all'« Enel » le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

nel biennio 1959-60 più di 20 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'« Enel » allorché l'energia prodotta oppure immessa in rete avrà per due anni consecutivi superato i 20 milioni di chilowattore per anno, salvo che i comuni in cui esse operano o anche uno solo di essi non chiedano la trasformazione dell'impresa a' sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 ».

(Non è approvato).

Onorevole Schiratti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SCHIRATTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Schiratti, tendente a sostituire il n. 7) con il seguente:

« Non sono soggette a trasferimento all'ente le imprese le cui singole unità produttive non superino i 2000 chilowatt di potenza installata e che non abbiano prodotto oppure immesso in rete complessivamente e mediamente nel biennio 1959-60 più di 20 milioni di chilowattore per anno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Schiratti, tendente ad aggiungere al n. 7), in fine, le parole:

« In entrambi i casi dal calcolo di tale media saranno esclusi i quantitativi di energia elettrica ceduti ad altre imprese elettriche soggette a trasferimento all'ente ».

(Non è approvato).

Onorevole Scalia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCALIA. Insieme con l'onorevole Sinesio ho presentato al n. 7°) tre emendamenti che costituiscono una triplice alternativa. Siccome il ministro e la Commissione hanno dichiarato di accettare il terzo, nella formula modificata: « oppure prodotto e distribuito », cui noi aderiamo, ritiriamo i primi due.

PRESIDENTE. Onorevole Guido Cortese, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORTESE GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cortese Guido, tendente a premettere al n. 7) le parole: « A loro richiesta,

da presentarsi all'Ente nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge... ».

(Non è approvato).

Onorevole Raffaelli, mantiene i suoi emendamenti al n. 7), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, tendente ad aggiungere al n. 7), primo periodo, dopo le parole: « le imprese », le parole: « produttrici di energia elettrica ».

(Non è approvato).

Onorevoli Granati, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granati, tendente ad aggiungere al n. 7°), primo periodo, dopo le parole: « le imprese », le parole: « cooperative o consorzi tra utenti di cui alla legge 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

(Non è approvato).

Per il terzo emendamento Scalia è stata concordata la seguente nuova formulazione: « oppure prodotto e distribuito ». Poiché è stato accettato dalla Commissione e dal Governo, lo consideriamo senz'altro incorporato nel testo della Commissione, che pertanto suona: « 7°) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente », ecc.

Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti, al n. 7), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire al n. 7), primo periodo, le parole: « più di 15 milioni di chilowattore », con le altre: « più di 25 milioni di chilowattore ».

(Non è approvato).

Onorevole Del Giudice, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL GIUDICE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Giudice, tendente a sostituire al n. 7), primo periodo, le parole: « più di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

15 milioni di chilowattore per anno », con le altre: « più di 20 milioni di chilowattore per anno ».

(Non è approvato).

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene i suoi emendamenti al n. 7), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo, tendente a sostituire al n. 7), primo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore », con le altre: « 20 milioni di chilowattore ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, tendente a sostituire al n. 7), primo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore per anno », con le altre: « 10 milioni di chilowattore per anno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire al n. 7), secondo periodo, le parole: « superato i 15 milioni di chilowattore per anno », con le altre: « superato i 25 milioni di chilowattore per anno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo, tendente a sostituire al n. 7), secondo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore », con le altre: « 20 milioni di chilowattore ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, tendente a sostituire al n. 7), secondo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore per anno », con le altre: « 10 milioni di chilowattore per anno ».

(Non è approvato).

Onorevole Colasanto, mantiene i suoi emendamenti al n. 7), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, tendente ad aggiungere al n. 7), in fine, le parole: « Entrambi questi limiti sono elevati a 20 milioni di chilowattore per le società cooperative mutualistiche fra utenti ».

(Non è approvato).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, tendente ad aggiungere al n. 7), in fine, le parole: « Non sono soggette a trasferimento, a loro richiesta, le imprese esercenti nelle isole minori non collegate al continente ».

(Non è approvato).

Onorevole Failla, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAILLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Failla, tendente ad aggiungere al n. 7), in fine, le parole: « oppure in uno dei seguenti casi:

a) che le condizioni di fornitura alle varie categorie di utenti risultino più svantaggiose di quelle praticate dall'« Enel » per quanto riguarda le tariffe, gli allacciamenti, la continuità dell'erogazione, le cadute di tensione, la disponibilità di energia in rapporto alle necessità dell'utenza nel territorio servito;

b) tra il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti risulti comunque peggiore di quello praticato dall'« Enel » anche in forza dell'articolo 13 della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, tendente ad aggiungere, dopo il n. 7), il seguente:

« 7-bis) L'Ente potrà affidare ad enti pubblici e privati e specialmente a cooperative mutualistiche la distribuzione dell'energia in determinati centri abitati, come pure in determinate zone a carattere prevalentemente agricolo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 7°) integrato dal terzo emendamento Scalia:

« Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

re prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superati i 15 milioni di chilowattore per anno ».

(È approvato).

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento soppressivo al n. 6°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani, testé accantonato, diretto a sopprimere il seguente periodo del n. 6°):

« Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elettrica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate ».

(Non è approvato).

Ricordo che il Governo ha proposto al n. 6°) il seguente emendamento, accettato dalla Commissione, sostitutivo del periodo riguardante la Terni:

« Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla Terni nel 1961 o in corso di realizzazione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-61 ».

L'onorevole Guidi ha proposto di sostituire, nell'emendamento del Governo, le parole: « attività esercitate dalla Terni nel 1961 o in corso di realizzazione », con le altre: « per le attività residue direttamente esercitate ».

Qual è il parere della Commissione?

TOGNI GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo rimane fermo al proprio testo.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guidi testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al n. 6°) testé letto.

(È approvato).

Passiamo al n. 8°). Onorevole Giacomo Corona, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORONA GIACOMO. Ho ascoltato le dichiarazioni fatte in merito al mio emendamento dall'onorevole Berry, ed esse sono state contrarie all'emendamento, ma con una motivazione che, sotto un certo profilo, può soddisfare il proponente. Io sarei molto grato se potessi conoscere anche, in proposito, la precisa — e spero altrettanto convincente — opinione del ministro.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La mia opinione coincide esattamente con quella espressa dall'onorevole Berry a nome della maggioranza della Commissione.

CORONA GIACOMO. Tenuto conto delle dichiarazioni dell'onorevole Berry e di quelle testé fatte dal ministro, ed interpretato il testo della Commissione anche alla luce di tali dichiarazioni, ritengo che il testo stesso sia sufficientemente chiaro su due punti fondamentali: in primo luogo sulla permanenza dei diritti dei comuni sanciti dalle leggi in vigore, su cui non si discute, e in secondo luogo sul fatto che gli obblighi relativi devono essere adempiuti, anziché dalle società che vengono trasferite, dall'« Enel »:

Ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il subemendamento Lucchesi all'emendamento Corona Giacomo è così precluso.

Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, tendente ad aggiungere al n. 8°) il seguente capoverso:

« Nei rapporti giuridici, oggetto del trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1, saranno compresi i debiti ed i crediti di natura fiscale, nonché i rapporti anche di carattere contenzioso con le amministrazioni dello Stato, con quelle degli enti locali e comunque con i terzi, afferenti gli esercizi precedenti il trasferimento, anche se sorti o maturati in data successiva allo stesso ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

Pongo in votazione il n. 8°) nel testo della Commissione:

« Nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; ».

(È approvato).

Passiamo al 9°). Ricordo che il Governo ha presentato un emendamento, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere al n. 9), in fine, i seguenti periodi:

« I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6°) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno del 1966. Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6°) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del ministro dell'industria e del commercio ».

Onorevole Bozzi, mantiene i suoi emendamenti al n. 9), non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, tendente a sostituire il n. 9), con il seguente:

« I trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti del Ministro per l'industria e commercio, con i quali potranno e, nel caso delle aziende di cui al n. 2°) dell'articolo 4, dovranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati ».

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Degli Occhi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento sostitutivo del n. 9).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, tendente ad aggiungere al n. 9), in fine, le parole: « Le imprese sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 9), nel testo della Commissione integrato dall'emendamento del Governo:

« I trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio ».

(È approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Bozzi, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente n. 10):

« 10°) Le società titolari delle imprese assoggettate a trasferimento non potranno distribuire dividendi per l'esercizio 1962 in misura superiore a quella del precedente esercizio. I legali rappresentanti delle società stesse effettueranno con regolare verbale la consegna dei complessi di beni e rapporti trasferiti all'amministratore provvisorio di cui al precedente numero 1°), ovvero all'amministratore provvisorio dell'Ente nazionale, entro 60 giorni dalla sua nomina ».

(Non è approvato).

Onorevole Trombetta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 avranno effetto dal 1° gennaio 1963 ».

(Non è approvato).

Vi è infine l'emendamento presentato a nome della Commissione aggiuntivo del numero 10°. Il Governo lo accetta?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione aggiuntivo del seguente n. 10°:

« 10°) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo della Commissione con gli emendamenti approvati, salvi gli emendamenti Laconi e quelli collegati al n. 5), che saranno votati domattina alle 11.

(È approvato).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, raccomando che domattina alle 11 siano sospese le sedute delle Commissioni per dar modo a tutti i deputati del nostro gruppo di essere presenti in aula per l'ulteriore esame del disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Concordo e mi riservo di provvedere.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa, con il parere della V Commissione:

« Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte » (4116).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCALIA ed altri: « Disposizioni a favore di orfani e di vedove di caduti in guerra dipendenti dalle amministrazioni statali, locali e dagli enti pubblici in genere » (3880) (*Con parere della II e della V Commissione*);

alla II Commissione (Interni):

CAPPUGI e BIANCHI GERARDO: « Contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (*Urgenza*) (2824) (*Con parere della V Commissione*);

SINESIO e SCALIA: « Integrazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (3425) (*Con parere della V e della VI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste » (4103) (*Con parere della II e della V Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

CACCIATORE: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, sul trattamento economico della Magistratura » (4109) (*Con parere della V Commissione*);

BUTTÉ ed altri: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (4120);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

DANTE: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 4 febbraio 1958, n. 87, relativi al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari » (4100) (*Con parere della V e della XIV Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

BUTTÉ ed altri: « Ammissione dei giovani licenziati dalle scuole di avviamento agli istituti tecnici e valutazione dei certificati di stu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

dio rilasciati dai corsi post-elementari istituiti a norma dell'articolo 172 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 » (4110);

alla XIII Commissione (Lavoro):

ORLANDI: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente norme sulla disciplina del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (4111);

CASTELLUCCI ed altri: « Modificazione dell'articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (4115).

**Annuncio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere se si propongano di sistemare il porto de La Maddalena con quegli ampliamenti ed attrezzature che si renderanno anche più necessari quando la insistente richiesta di nuove linee marittime risolverà il giusto problema di uno scalo nell'isola; ed anche apprestando un approdo idoneo per i panfili che giungono in numero sempre crescente, ed hanno raggiunto le trecento imbarcazioni in questa estate.
(5089) « BERLINGUER, PINNA, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore del comune di Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria) dove nella mattinata del 14 settembre 1962 un violento incendio ha distrutto o gravemente danneggiato oltre cento abitazioni.
(5090) « VINCELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere se ritengono lecito e compatibile con il testo del Concordato tra Italia e Vaticano e con il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione l'azione di un vescovo (nel caso specifico l'arcivescovo di Novara) il quale, in una noti-

ficazione che si fa obbligo ai parroci " di leggere ai fedeli dall'Altare durante le funzioni di maggior concorso " nella giornata di domenica 16 settembre 1962, sconfinando dal campo religioso per entrare decisamente in quello politico, dà giudizi e condanna l'attuale politica della Repubblica sia in campo nazionale che in campo comunale, scendendo a indicazioni di luoghi, di accordi, di partiti e perfino di correnti, di dirigenti e di uomini.

« Citano alcuni periodi:

« Già sono piene di veleno le elezioni politiche, che non vediamo motivo perché siano avvelenate anche le elezioni amministrative. Si dirà che ciò è richiesto dalla politica di centro-sinistra; noi, che non abbiamo mai approvato detta politica, a più forti ragioni disapproviamo che essa voglia occupare e falsare anche la vita dei comuni.

« Per noi il centro-sinistra — checché se ne dica, a torto o a ragione — rappresenta un cedimento assai doloroso sul campo dei principi cristiani. Nonostante tutti i riguardi — secondo noi inammissibili — usati al partito socialista italiano, riteniamo pericolosissimo, per oggi e più per domani, questa specie di lessera di ortodossia e di democrazia rilasciata, così a buon mercato, a chi sino a ieri ci ha coperti di vituperi e non ha mai dimostrato di pentirsene, pronto a ricominciare daccapo, appena gli farà comodo di andare per la propria strada ».

« E vogliamo parlare delle giunte comunali, dove, questa deprecata apertura, si vuol fare per forza, contro il buon senso e contro la fede cristiana ».

« Continuare come si sta facendo significa diventare la verità menzogna e la menzogna verità; significa ammettere che sino a ieri ci siamo sbagliati, insegnando e praticando quel che insegnare e praticare non si doveva; significa dar partita vinta al nemico ».

« Ma la cosa che ora ci preme mettere sotto gli occhi dei nostri figliuoli, è questo avallare da ciechi le conclamate " giunte di centro-sinistra " nei nostri maggiori comuni, anche là dove non ce ne sarebbe bisogno alcuno, nel senso che si potrebbe formare una giunta omogenea quanto a principi cristiani e con maggiori garanzie di capacità e di onestà. Accenno a tre comuni: Arona, Domodossola, e, soprattutto, Borgomanero. Le abbiamo deprecate tutte e tre, ma più abbiamo stigmatizzato la soluzione borgomanerese. Tutte e tre sono state imposte dalla segreteria provinciale della democrazia cristiana ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

« Vedete, fratelli e figliuoli, a quale conseguenza si giunge, lasciando libero il campo a chi non ha né l'esperienza degli anni né la preparazione necessaria, né la umiltà desiderata, né la linearità richiesta, per esser lasciato solo, senza alcun controllo a prendere decisioni che graveranno negativamente sull'avvenire della religione in una città come Borgomanero ».

« I periodi riportati sono stati tratti dalla notificazione integralmente pubblicata da *L'Italia* di Milano del 12 settembre 1962 e da *L'Azione* di Novara del 14 settembre 1962.

« Gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio e al ministro dell'interno quale azione intendano intraprendere per fare rispettare i patti firmati e la legge suprema della Repubblica.

(5091)

« JACOMETTI, ALBERTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a sua conoscenza la situazione dei lavori per la costruzione della galleria di circonvallazione di Trieste;

se sia vero che i lavori siano stati sospesi in conseguenza di lungaggini burocratiche e di progetti incompleti;

se i criteri in virtù dei quali si procede agli espropri con gravissimo danno dei cittadini espropriati non possano trovare adeguati emendamenti;

se infine sia vero che i lavori di costruzione del primo tratto della galleria all'imbocco sud (via Carbonara) siano stati eseguiti trascurando elementari concetti di cautela e di sicurezza, che, ove adottati, avrebbero impedito danni alle costruzioni sovrastanti.

(5092)

« GEFTER WONDRIK ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il comune di Portotorres, la cui amministrazione è attualmente affidata a gestione commissariale, non sia stato incluso fra quelli della provincia di Sassari che nel novembre 1962 dovranno votare per eleggere una nuova amministrazione; se tale omissione sia stata involontaria e se non intenda riparare fissando anche per detto comune la data per le elezioni amministrative comunali.

(25488)

« POLANO, BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, al fine di conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (servizio

infortunati civili) posizione n. 263285/eg, già in istruzione da parecchi anni e riguardante la signora Vadalà Vincenza da Reggio Calabria.

(25489)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, al fine di conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra diretta del soldato Morabito Domenico fu Antonino classe 1913, distretto di Reggio Calabria.

« Egli, in data 13 aprile 1950, fu sottoposto a visita dalla commissione medica dell'ospedale di Catanzaro, che propose l'ottava categoria, tabella B, per anni due, statuizione a cui non venne dato corso a tutt'oggi, come, a tutt'oggi, all'interessato non fu data ulteriore comunicazione.

(25490)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza del fatto che sul treno Olbia Isola Bianca-Macomer-Cagliari delle ore 6,35 e sul treno Cagliari-Macomer-Olbia Isola Bianca in arrivo ad Olbia Isola Bianca alle ore 21,30 durante il periodo estivo, e ancora attualmente, numerosi viaggiatori della seconda e della prima classe sono costretti, dall'insufficienza delle vetture e dei posti a viaggiare in piedi — e spesso trattasi di donne, bambini e persone anziane —; e se non ritenga di intervenire perché tale situazione venga modificata, assicurando a tutti i viaggiatori posti a sedere, tanto più in considerazione del fatto che trattasi di viaggiatori che hanno trascorso o si recano a trascorre l'intera notte sulla nave.

(25491)

« POLANO, PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia stato pubblicato il bando di concorso per posti di portalettere, tra cui è compreso quello di Fornelli (Campobasso).

(25492)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere lo stato dei lavori, relativi alla estrazione del petrolio dal sottosuolo di Frosolone (Campobasso).

(25493)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere lo stato dei lavori, relativi alla estrazione del petrolio dal sottosuolo di Cercemag-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

giore (Campobasso), e quali benefici si ritiene che possano derivare da un risultato positivo di tali lavori al detto comune ed al Molise.

(25494)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non creda di intervenire presso l'Opera nazionale ciechi civili, perché definisca con sollecitudine, prima che la interessata lasci questa valle di lacrime, la pratica riguardante la cieca civile Niro Giuseppina fu Remigio, residente in Castelbottaccio (Campobasso).

(25495)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando potrà essere definita la domanda di pensione della coltivatrice diretta signora Coletta Filomena fu Giuseppe, da Fornelli (Campobasso).

« L'interrogante fa presente che la signora Coletta fu regolarmente iscritta nei ruoli degli aventi diritto all'assistenza invalidità e vecchiaia ed ha corrisposto i relativi contributi per gli anni dal 1957 al 1961;

chiede, inoltre, di conoscere i motivi per i quali la predetta signora Coletta non è stata iscritta nei ruoli dell'anno 1962 senza che all'interessata sia stato notificato il relativo provvedimento.

(25496)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione dell'artigiano signor Marzitelli Giovanni, residente in Castelbottaccio (Campobasso), il quale trovasi in stato di estremo bisogno ed attende con ansia, data anche la tarda età (83 anni), la definizione della pratica.

(25497)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere, in ossequio ai ripetuti impegni ufficiali presi in questo dopoguerra, quando e come intenda demandare all'autorità centrale l'aggiornamento biennale della tariffa ufficiale per le vendite al pubblico dei medicinali, considerato che la facoltà data ai prefetti di stabilire tariffe provinciali, fu appunto in riferimento alle sopravvenute situazioni locali e conseguenti difficoltà di approvvigionamento dell'immediato dopoguerra.

(25498)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali pratiche, riguardanti la istituzione di aree e di nuclei industriali nel Molise sono pervenute al Comitato dei ministri e quando in merito ad esse esprimerà il suo parere.

(25499)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per la riforma della burocrazia, per conoscere se ed in qual modo ritiene applicabile la legge 19 luglio 1962, n. 959, agli applicati aggiunti in prova nell'amministrazione finanziaria, nominati a seguito di concorsi riservati agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali ed inquadrati per ciò stesso nei ruoli organici al grado iniziale della carriera esecutiva.

« Nell'articolo 18 della legge predetta si parla del personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, stabilendosi che con decorrenza 1° febbraio 1962 sia collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici; ma nulla si dice a proposito del personale già dei ruoli aggiunti, inserito nei ruoli organici a seguito dei concorsi predetti.

« Deriva da ciò che gli impiegati che hanno affrontato e vinto il concorso si troverebbero in una posizione peggiore di quelli che il concorso non hanno neppure affrontato.

« Se non ritenga necessaria altra norma, che preveda e disciplini la situazione innanzi ricordata per eliminare situazioni di ingiustizia assolutamente inammissibili.

(25500)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e delle finanze, per conoscere se risponde a verità che l'attuale sindaco di Goldone (Campobasso) signor Michele Vitale è cognato del gestore di quella esattoria comunale e, in caso affermativo, se non credano di intervenire, per evitare che la legge continui ad essere violata.

(25501)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando finalmente potrà essere definita la pratica per risarcimento di danni di guerra, riguardante De Arcangelis Eusebio fu Andrea, da Montenero Val Cocchiara (Campobasso), che trovasi presso la direzione generale danni di guerra, divisione 2ª, nientemeno che dal 25 febbraio 1958.

(25502)

« COLITTO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non creda intervenire presso il collegio medico legale competente, perché si compiacca esprimere il parere chiesto dalla procura generale presso le sezioni speciali per le pensioni di guerra della Corte dei conti in merito al ricorso n. 350439, prodotto dal signor Angelone Leonardo fu Domenico, da Colli al Volturmo (Campobasso), senza di che tale ricorso non può essere definito. L'interessato è stanco di sentirsi dire che la procura predetta non può provvedere in merito al ricorso, essendo in attesa dell'indicato parere.

(25503)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere lo stato della pratica riguardante la pensione, chiesta dall'ex militare Mastragostino Odino di Ercole, residente in Mafalda (Campobasso), della classe 1932, distretto di Campobasso.

« Tale pratica è in corso ormai da parecchi anni.

(25504)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere ultimato l'elettrodotto rurale, di cui è stata iniziata la costruzione nella contrade Sant'Andrea, Piano Berardino ed altre dell'agro di Gildone (Campobasso), rimasta interrotta da oltre un anno.

(25505)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se i liberi professionisti, incaricati dello studio per la compilazione del piano territoriale di coordinamento della regione molisana, hanno inviato al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania i rimanenti elaborati e quando, in caso affermativo, potrà essere indetta presso la prefettura di Campobasso la prevista riunione per la presentazione del piano stesso.

(25506)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda di disporre una rigorosa inchiesta, diretta ad accertare se vero che in Campobasso esistono quartini di abitazione di case popolari dati in fitto a persone, che approfittando della loro posizione sociale, non pagano il corrispettivo stabilito, e se non creda

intervenire, perché siano sfrattate, facendosi posto a povera gente, che ha bisogno di casa ed è pronta a pagare quanto deve.

(25507)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se non credano necessario ed urgente disporre rigorosa inchiesta diretta ad accertare se sono stati regolarmente eseguiti i lavori di costruzione delle fognature di via Garibaldi e della rete idrica interna nel comune di Montorio nei Frentani, lamentandosi da parte di numerosi cittadini (Mancini Emilio, Mancini Giovanni, Battista Incoronata in Petrella, Petrella Marietta fu Antonio, Mancini Domenico) infiltrazioni continue di acqua nelle loro abitazioni e nei loro magazzini e l'apertura di una vera voragine nella casa del Mancini Domenico, e quali provvedimenti si intendano prendere, nel caso in cui si accerti una irregolare difettosa costruzione, a carico della ditta costruttrice e di chi ha eseguito affrettatamente il collaudo.

(25508)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza del fatto che in tutti gli uffici postali del paese vige una disposizione in forza della quale la carta d'identità regolarmente rilasciata dall'autorità comunale non è ritenuta valida per i pagamenti (vaglia, mandati, assegni) che superano le 60 mila lire; viene in altre parole considerata alla stessa stregua di documenti non ufficiali. Ora la carta d'identità non soltanto è un documento ufficiale ma, da qualche anno, è riconosciuta da parecchi stati stranieri in sostituzione del passaporto.

« L'interrogante chiede al ministro se non ritiene d'intervenire modificando una disposizione illogica, non spiegabile e che dà adito a numerosissimi inconvenienti e contrattempi.

(25509)

« JACOMETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il perché l'ufficio regionale del lavoro di Trieste, non provvede alla convocazione delle parti, come richiesto ancora in data 24 agosto dalle tre organizzazioni sindacali F.I.O.M., F.I.M., C.I.S.L. e U.I.L. di Monfalcone per comporre la vertenza sindacale in atto riguardante gli operai dei C.R. D.A. di Monfalcone inviati a lavorare a Trie-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

ste, costringendo gli stessi ad effettuare diversi scioperi di protesta.

« L'interrogante chiede inoltre un urgente intervento affinché l'ufficio regionale del lavoro di Trieste convochi immediatamente le parti.

(25510)

« FRANCO RAFFAELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se corrisponde a verità la notizia che la direzione delle officine elettromeccaniche triestine di Monfalcone intende licenziare senza alcun motivo, l'equiparato Galbiati Luigi; sindaco di Fogliano Redipuglia, che presta la sua opera in quelle officine da 25 anni con diligenza e capacità indiscussa.

« Se corrisponde a verità tale notizia, quali provvedimenti urgenti intendano prendere i ministri interrogati nei confronti della direzione O.E.T. affinché non sia effettuato questo grave arbitrio, per salvaguardare i diritti democratici dei lavoratori e gli interessi dell'azienda di Stato.

(25511) « FRANCO RAFFAELE, BETTOLI, TONGNONI, ADAMOLI, VIDALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia, in merito alla morte della signora Palma Martino avvenuta durante la notte tra l'8 e il 9 settembre 1962, nel reparto infettivi del Policlinico di Bari.

« In particolare gli interroganti chiedono di sapere:

1°) se è vero che la signora Martino dopo accurata visita di ben 4 medici fu trasportata d'urgenza al Policlinico di Bari la mattina del 7 settembre 1962, per esservi ricoverata e curata;

2°) se è vero che i sanitari di turno del Policlinico abbiano ordinato ai genitori dell'ammalata di riportarla a casa, dopo una visita medica che è da ritenersi insufficiente e sommaria;

3°) se è vero che i medici privati, ricostituito il grave stato della Martino, ne abbiano riconfermato la necessità dell'urgente ricovero;

4°) se, effettuato il ricovero nel reparto infettivi, la Martino ha avuto tutte le cure e l'assistenza che la gravità del caso comportava;

5°) se, infine, i ministri interrogati intendono ordinare una severa inchiesta amministrativa e giudiziaria con la dovuta sollecitudine.

(25512)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se risponde a verità la notizia apparsa sul giornale *Roma* del 14 settembre 1962, in base alla quale sarebbe stata disposta dagli organi centrali del Ministero una erogazione straordinaria di fondi dell'assistenza pubblica in favore di un gruppo di famiglie del comune di Pago Veiano (Benevento), colpite dal terremoto del 21 agosto 1962; ed a quale titolo sarebbe stato preso il provvedimento dal momento che tutte le famiglie di quel comune, riconosciute sinistrate, hanno beneficiato della assistenza disposta dal Governo in occasione della calamità.

« L'interrogante ritiene, comunque, che se qualche famiglia sinistrata sia stata eventualmente privata dell'assistenza a causa della comprensibile imperfezione dell'organizzazione dei soccorsi verificatasi nei primi giorni, vi si debba subito provvedere, ma nella stessa misura, con le stesse modalità e dopo un'accurato accertamento del titolo di « famiglia sinistrata ».

« Un'assistenza non dovuta o a carattere preferenziale costituirebbe motivo di profondo turbamento in mezzo alle popolazioni sinistrate non solo di quel comune, ma anche di tutti gli altri, ugualmente danneggiati dal terremoto.

(25513)

« VETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali gli invalidi civili per fatti di guerra non siano stati inclusi fra le categorie assimilate agli ex combattenti nel bando di proroga dei concorsi previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, mentre ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa erano ammessi a fruire dei benefici riservati agli ex combattenti.

(25514)

« RUSSO SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non intenda intervenire con la massima urgenza per la più sollecita costruzione del palazzo delle poste ad Oristano in Sardegna.

(25515)

« ISGRÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se i lavoratori profughi dalla Zona B del Territorio libero di Trieste dovranno ulteriormente attendere per ottenere il riconoscimento dei contributi versati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

nell'Assicurazione jugoslava, che il Protocollo generale annesso alla Convenzione tra i due paesi, risalente al 14 novembre 1957, demandava ad apposito regolamento.

(25516) « BARTOLE, BOLOGNA, BARBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere quale azione urgente intenda svolgere per la più sollecita realizzazione della diga sul Rio Leni a Villacidro in Sardegna.

« In particolare si sottolinea l'urgenza di realizzare questa importante opera per gli aspetti economico-sociali e quelli ancor più urgenti connessi all'approvvigionamento idrico della popolazione di una vastissima zona dell'isola.

(25517) « ISGRÒ ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se la Commissione di secondo grado, per l'esame delle ricompense al valore, ha ultimato il lavoro per la definizione della pratica relativa alla richiesta inoltrata dalla amministrazione comunale di Cantiano (Pesaro) tendente ad ottenere la medaglia al valore militare per la lotta sostenuta durante la guerra di liberazione.

(25518) « BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se era a conoscenza che un'organizzazione di profughi istriani aveva organizzato una gita in mare al largo della cittadina istriana di Rovigno con la nave *Gentile da Fabriano* della società di navigazione dell'Adriatico di Ancona; se alla gita nelle acque di Rovigno, la quale aveva lo scopo di radunare un certo numero di cittadini italiani, nativi o profughi da Rovigno, per celebrare la festività patronale di Santa Eufemia, era ufficialmente rappresentato il Governo attraverso le pubbliche adesioni del commissario generale del governo per il territorio di Trieste e il console generale d'Italia a Capodistria; se era stata chiesta da parte del Ministero degli affari esteri la necessaria autorizzazione per l'ingresso nelle acque territoriali dell'Istria ora (a seguito del trattato di pace) soggette alla sovranità jugoslava come i partecipanti alla gita in parola erano stati assicurati tempestivamente per mezzo dell'invito a stampa all'uopo distribuito; se, avuto l'autorizzazione da parte jugoslava, è a conoscenza il ministro dell'ine-

splicabile fermo della nave *Gentile da Fabriano* da parte delle autorità jugoslave locali di polizia marittima; per conoscere infine quali passi intende compiere per chiarire lo spiacevole incidente.

(25519) « BOLOGNA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno prendere in considerazione la richiesta degli alunni dell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Napoli di accedere ai corsi di elettronica, fisica nucleare ed elettrotecnica presso l'istituto « A. Volta » dal quale essi provengono, e quale azione intenda prendere per far sì che tutti gli alunni in questione possano frequentare tali corsi.

(25520) « CAPRARA, NAPOLITANO GIORGIO, AMENDOLA GIORGIO, VIVIANI LUCIANA, ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali sono stati i reali motivi che hanno indotto il consiglio dei delegati del consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte a licenziare in tronco il signor Filippo Garofolo che da oltre cinque anni prestava regolare servizio alle dipendenze del consorzio stesso.

« Il licenziamento, che formalmente è stato adottato senza alcuna motivazione ed in aperta violazione di norme di legge, ha suscitato in provincia di Reggio Calabria largo scalpore.

« Chiede altresì che il ministro voglia, con la necessaria tempestività, compiere gli opportuni accertamenti al fine di chiarire alla opinione pubblica in quale modo il provvedimento non debba intendersi minaccia al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

(25521) « VINCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio per sapere se intende intervenire o meno per la sollecita cessazione dell'anormale regime commissariale alla camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, che si protrae dal 1° febbraio 1962, che crea una situazione di disagio e di diffusa insoddisfazione nelle categorie interessate le quali giustamente aspirano ad avere quanto prima i propri legittimi rappresentanti alla direzione del più importante ente economico della provincia.

(25522) « FRANCO RAFFAELE ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se — a seguito della morte sul lavoro dell'operaio Mencarelli Renato, per la caduta in una vasca contenente acqua e calce con 50 gradi di calore, presso lo "Zuccherificio Castiglionesse" (Arezzo) il 13 settembre 1962 — non ritenga opportuno disporre un severo controllo sulla validità delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro adottate in quello stabilimento, nella costruzione del quale, precedentemente, hanno trovato la morte altri due operai.

« Gli interroganti chiedono di conoscere l'esito degli accertamenti fin'ora avuti dagli organi preposti al controllo delle norme di prevenzione anti-infortunistiche e se risponde a verità che in questo stabilimento vengono compiute numerose ore di lavoro straordinario.

(25523) « BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza che il 12 settembre 1962 due scaricatori portuali addetti al porto di Monfalcone (Gorizia) si sono infortunati gravemente, a causa, principalmente, dell'insufficiente illuminazione del porto in quanto lo scarico delle merci nelle ore notturne viene fatto dalla sola illuminazione di bordo fornita dalle navi attraccate alla banchina.

« L'interrogante chiede di sapere quali iniziative sono state prese o si intendano prendere per salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori portuali dando al porto quella classifica che gli compete, sollecitata più volte dalla compagnia portuale e dall'amministrazione comunale e provinciale in modo da iniziare subito quei lavori d'ammodernamento delle attrezzature compreso l'impianto di illuminazione che i portuali aspettano da anni.

(25524) « FRANCO RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se non intendano — con tutta urgenza — prendere le misure necessarie per riportare alla normalità e alla legalità i servizi di riscossione dei tributi nei comuni di Forlì del Sannio, Roccasicura, Montenero Valcocchiara e Rione-Sannitico.

« Da numerosissimi cittadini di questi comuni si pretende il pagamento delle imposte per le annualità che vanno dal 1951 al 1957,

da essi — a suo tempo — regolarmente pagate per un ammontare di circa 20 milioni: a tal fine sono stati recentemente consegnati loro gli avvisi di pagamento sui quali figurano di nuovo le somme già versate.

« Di fronte ad un fatto così grave, che sta portando alla esasperazione quei cittadini (fra l'altro, nei loro confronti sono già in corso gli atti esecutivi), l'interrogante chiede che si debba intervenire subito con un provvedimento riparatore.

(25525)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga necessario ed urgente emanare il decreto che dichiara l'attuale sede dell'ospedale civile "A. Cardarelli" tecnicamente inidonea e non suscettibile di miglioramenti, così come — a suo tempo — richiesto da quel consiglio di amministrazione (ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589), quale presupposto indispensabile per dare concreto avvio alla tanto attesa realizzazione, nel capoluogo molisano, di un nuovo, moderno ospedale.

(25526)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in favore di quei cittadini di Montefalcone del Sannio (Campobasso), i cui beni e terreni, recentemente, sono stati devastati da un imponente movimento franoso.

(25527)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intende trasferire dall'isola di Gorgona (Livorno) la colonia agricola penale (composta da non più di 180 detenuti), per permettere all'isola di sviluppare le sue possibilità turistiche.

(25528)

« PAOLICCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intende provvedere alla costruzione di una stazione marittima per passeggeri nel porto di Livorno.

« L'interrogante fa presente che le possibilità di sviluppo del traffico passeggeri nel porto di Livorno, accresciutesi e destinate ad accrescersi ancora con lo sviluppo turistico-economico possibile della regione toscana, sono subordinate alla realizzazione di adeguate attrezzature ricettive.

(25529)

« PAOLICCHI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso e si ripropongano di prendere in direzione: dell'assistenza e del ricovero delle circa 200 persone rimaste senza tetto, in conseguenza dell'incendio avvenuto venerdì 14 settembre 1962 nel rione Castello del comune di Santo Stefano d'Aspromonte; della ricostruzione degli 80 alloggi baraccati completamente distrutti e dei 16 gravemente danneggiati dall'incendio; dell'esigenza della demolizione e ricostruzione di tutti gli altri alloggi baraccati e cadenti rimasti (circa 50) nelle adiacenze del rione Castello, di piazza Domenico Romeo e nelle vie Roma, 2 Settembre, Giovanni Andrea Romeo e rione Mortaio, se si vuole evitare che quelle popolazioni siano provate dall'ennesimo incendio. (25530) « FIUMANÒ, MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno un intervento particolare del Ministero per fare costruire una strada per raggiungere con i mezzi normali il luogo dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema (Valdicastello Carducci, Lucca) dove il 12 agosto 1944 furono uccisi 560 cittadini dai nazifascisti.

« Ancora oggi vi è solo una impervia mulattiera che non può considerarsi una via di comunicazione.

« Dato il simbolo che Sant'Anna rappresenta un tale stato di cose non può che reclamare il più alto interessamento. (25531) « BOLDRINI ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere:

se non ritenga di dover provvedere urgentemente ad una ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande da parte degli studenti che intendono partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio nella scuola secondaria;

se non ritenga che la scadenza del 17 settembre 1962 abbia creato una situazione assai grave, che la successiva proroga al 20 settembre 1962, non ha affatto attenuato, in primo luogo perché la vacanza della scuola e la mancanza di ogni seria e tempestiva popolarizzazione dei concorsi hanno impedito alla massa degli studenti, e delle

famiglie, di avere conoscenza di questa possibilità, in secondo luogo perché ora la preparazione stessa dei documenti necessari per la partecipazione ai concorsi incontra, soprattutto nelle grandi città, difficoltà tali che un numero notevole di studenti rischia di non potere presentare domanda nei termini prescritti;

se non convenga sulla necessità di una immediata decisione intesa a spostare di un mese il termine per la presentazione delle domande e conseguentemente quello per lo svolgimento delle prove di concorso.

(1170) « NATTA, SERONI, ALICATA, SCIORILLI BORRELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,10.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11 e 16,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

MONTANARI SILVANO ed altri: Costruzione di ponti stabili sul fiume Po (3350);

BALDELLI e VILLA: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme sulle pensioni di guerra (3669);

BORELLINI GINA e GHISLANDI: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sulle pensioni di guerra (3747);

SCALIA e AGOSTA: Provvedimenti per il risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi nel comune di Catania (4083);

SCALIA e AGOSTA: Risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi nel comune di Catania (4084);

SCALIA e AGOSTA: Ammodernamento della ferrovia secondaria Circum-Etna (Catania) (4085);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

SCALIA e AGOSTA: Costituzione dell'Ente Autonomo del Porto di Catania e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali (4086);

VEDOVATO: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze (4130).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione dell'ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (*Urgenza*) (3906) — *Relatori:* De' Cocci, *per la maggioranza*; Alpino e Trombetta; Covelli, Preziosi Olindo e Casalnuovo; De Marzio Ernesto, *di minoranza*.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3595).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

—*Relatore:* Rampa.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza*, Kuntze, *di minoranza*.

8. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifiche dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore:* Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 1962

1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul-

l'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI